RISOLUZIONE (UE) 2023/1825 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2023

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione III — Commissione,

— viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2021,

— visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0101/2023),

A. considerando che il bilancio dell'Unione, che è uno strumento significativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici comuni, rappresenta in media l'1,3 % del reddito nazionale lordo dell'Unione e il 2,4 % della spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e della spesa pubblica complessiva nell'Unione;

B. considerando che, quando concede il discarico alla Commissione, il Parlamento verifica e valuta se i fondi sono stati utilizzati in modo corretto e se gli obiettivi strategici sono stati conseguiti a seguito di audit interni ed esterni, confermando così la regolarità e la performance della spesa della Commissione in termini di rapporto costi/benefici;

Priorità politiche

1. ricorda il suo forte impegno nei confronti dei principi e dei valori fondamentali sanciti dal trattato sull'Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprese la buona gestione finanziaria quale prevista all'articolo 317 e la lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325;

2. sottolinea che trasparenza, responsabilità e integrità sono principi etici essenziali in seno alle istituzioni dell'Unione; ricorda le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti («Corte») contenute nella sua relazione speciale 13/2019 sui quadri etici delle istituzioni dell'UE, nonché la risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica» che abbia, da un lato, un ruolo preventivo con poteri di sensibilizzazione e di orientamento etico e, dall'altro, un ruolo di conformità e una funzione consultiva, con la facoltà di formulare raccomandazioni su questioni etiche, tra cui i conflitti di interessi;

3. sottolinea il ruolo dell'EPPO, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), di Europol e dell'OLAF nella lotta contro la corruzione; chiede che le capacità dell'EPPO e dell'OLAF, come anche la loro cooperazione, siano ulteriormente rafforzate; chiede norme comuni anticorruzione applicabili a tutto il personale degli organismi dell'Unione;

4. evidenzia l'importanza del bilancio dell'Unione ai fini della realizzazione delle priorità politiche di quest'ultima, nonché il suo ruolo di assistenza agli Stati membri in situazioni impreviste come la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze; sottolinea che una corretta e tempestiva esecuzione del bilancio consente di affrontare in modo più efficiente ed efficace le necessità e le sfide in diversi settori di intervento; mette in guardia contro il fatto che l'esecuzione del bilancio in tempi eccessivamente ristretti può portare a un aumento degli errori e delle irregolarità;

5. ricorda l'importanza di una valutazione ex post ivi compreso per i programmi finanziari creati per rispondere alla crisi; rileva che la valutazione della performance del programma sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza, della pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto dell'Unione sarebbe in linea con il regolamento finanziario, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e gli orientamenti per legiferare meglio;

6. sottolinea la pertinenza della rendicontazione sulla performance dei programmi a carico del bilancio dell'Unione per la procedura di discarico; richiama l'attenzione sul fatto che il valore aggiunto delle risorse investite è strettamente legato ai risultati conseguiti e al loro contributo al miglioramento della vita quotidiana dei cittadini dell'Unione e all'impatto economico in seno ad essa;

7. ribadisce le sue profonde preoccupazioni riguardo alla situazione dello Stato di diritto in un certo numero di Stati membri, che è di per sé profondamente preoccupante e che porta a gravi perdite per il bilancio dell'Unione; sottolinea che i fondi dell'Unione non devono essere utilizzati per attività antidemocratiche o per rafforzare l'autoritarismo; ricorda che l'Unione ha introdotto un meccanismo giuridico di condizionalità per sospendere il finanziamento degli Stati membri che sovvertono lo Stato di diritto e accoglie con favore la prima messa in atto di tale regime nel caso dell'Ungheria, una procedura avviata nel novembre 2021 e conclusa nel dicembre 2022 con il congelamento del 55 % di tre programmi della politica di coesione (circa 6,35 miliardi di EUR); osserva che, sebbene i fatti abbiano giustificato il congelamento di una percentuale del 100 %, i piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell'Ungheria e della Polonia sono stati approvati; pone l'accento sul fatto che entrambi i piani contengono numerosi cosiddetti «supertraguardi» relativi allo Stato di diritto; chiede alla Commissione di monitorare costantemente la situazione e sospendere i finanziamenti fintantoché le violazioni dello Stato di diritto non cesseranno di minacciare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; ribadisce, in tale contesto la sua ferma convinzione che gli Stati membri debbano rispettare la democrazia e lo Stato di diritto per ricevere i fondi dell'Unione e richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la situazione dello Stato di diritto si sta deteriorando anche in altri Stati membri; invita pertanto la Commissione ad attivare senza indugio il regime di condizionalità qualora si accerti che violazioni dei principi dello Stato di diritto pregiudicano o rischiano seriamente di pregiudicare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in modo sufficientemente diretto; sottolinea, inoltre, la necessità di una solida cooperazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione accompagnata da un rafforzamento del bilanciamento dei poteri a livello istituzionale; ribadisce le sue vigorose e ripetute richieste alla Commissione e alle agenzie esecutive volte a garantire la protezione del bilancio dell'Unione attraverso un uso globale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit, stabilendo norme anticorruzione comuni, nonché rendendo il registro interistituzionale per la trasparenza ([1]) obbligatorio per tutte le istituzioni dell'Unione, comprese le agenzie;

8. ricorda che lo sviluppo economico in Ungheria è stato ampiamente collegato a investimenti esteri di capitale; deplora pertanto la retorica anti-multinazionali del governo ungherese e si rammarica del fatto che l'istituzionalizzazione della corruzione e l'opacità del sistema degli appalti pubblici, che dovrebbero essere affrontate con le riforme richieste nel contesto dell'applicazione del meccanismo di condizionalità, abbiano permesso al governo di accrescere, negli ultimi anni, la sua titolarità nei settori dell'energia, delle banche, delle telecomunicazioni e dei media; deplora il rifiuto selettivo e tendenzioso di concedere autorizzazioni e l'imposizione di condizioni e limitazioni arbitrariamente rigide tese a indebolire e prosciugare economicamente talune società straniere fino a costringerle ad accettare un'acquisizione ostile, integrale o parziale, da parte del governo ungherese o di oligarchi vicini al governo, a prezzi ben inferiori al valore reale della società; critica la Commissione per non aver adempiuto alla propria responsabilità di difendere il mercato interno e la concorrenza leale non intervenendo in queste gravi violazioni delle norme dello Stato di diritto e del mercato interno;

9. prende atto con preoccupazione delle constatazioni della Corte riguardanti la protezione del bilancio dell'Unione; prende altresì atto della relazione speciale della Corte 11/2022 «Proteggere il bilancio dell'UE», in cui si rileva che, sebbene il sistema di esclusione della Commissione presenti alcuni punti di forza, le carenze ne limitano l'efficacia; constata con preoccupazione che l'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) ha richiesto più tempo del previsto; è preoccupato per il fatto che le differenze a livello degli approcci possano compromettere l'efficacia globale dell'esclusione; invita la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con il Parlamento sulla rifusione del regolamento finanziario per migliorare ulteriormente l'EDES rendendolo uno strumento efficiente ed efficace;

([1]) Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).

10. sottolinea la necessità di ampliare i settori in cui si utilizza l'EDES al di là della gestione diretta e chiede alla Commissione di impiegarlo per tutti i fondi dell'Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente; osserva che l'EDES deve essere utilizzato sistematicamente per garantire che le società e i titolari effettivi che sono stati condannati in relazione a frode, corruzione o altre gravi attività criminose di natura economica non possano beneficiare dei fondi dell'Unione; pone l'accento sulla necessità di armonizzare gli indicatori di Arachne con i motivi di esclusione dell'EDES per garantire che gli operatori economici esclusi siano visibili anche in Arachne; chiede la massima interoperabilità tra Arachne, l'EDES e gli altri strumenti informatici onde ridurre la necessità di inserire più volte informazioni nei vari sistemi informatici mantenendo così gli oneri amministrativi al livello più basso possibile; ritiene che i sistemi di controllo non debbano essere più numerosi bensì più mirati, includendo l'uso delle nuove tecnologie al fine di combattere la frode, la corruzione e altre gravi attività criminose di natura economica che non possono beneficiare dei fondi dell'Unione;

11. ribadisce l'esigenza imperativa di un unico sistema obbligatorio di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile fornito dalla Commissione, che consenta la registrazione e l'archiviazione elettroniche dei dati dei beneficiari di finanziamenti dell'Unione, compresi i loro titolari effettivi, e che permetta di disporre di tali informazioni a fini di estrazione dei dati e valutazione dei rischi; sottolinea che è essenziale avere una panoramica chiara e trasparente della distribuzione e della potenziale concentrazione dei fondi dell'Unione erogati, anche attraverso una funzionalità che ne consenta l'aggregazione; sottolinea che ciò ridurrebbe l'onere burocratico che grava sugli agenti finanziari, sui controllori e sui revisori, nonché sui destinatari dei fondi dell'Unione, dovrebbe facilitare la valutazione del rischio ai fini della selezione, dell'aggiudicazione, della gestione finanziaria, del monitoraggio, dell'indagine, del controllo e dell'audit, e contribuirebbe inoltre a prevenire, individuare, rettificare e dare seguito efficacemente a frodi, corruzione, conflitti di interessi, doppi finanziamenti e altre irregolarità che devono essere seriamente affrontate a livello sia di Stati membri che di Unione, con l'ausilio di misure preventive e dissuasive efficaci ed efficienti, comprese sanzioni chiare; osserva che tale digitalizzazione è attesa ormai da tempo ed è indispensabile data la natura transfrontaliera dell'uso improprio dei fondi, delle frodi, dell'appropriazione indebita, dei conflitti di interessi, del doppio finanziamento e di altri problemi sistemici; sottolinea che tale strumento unico di estrazione dei dati dovrebbe essere facilmente consultabile e disponibile per l'OLAF, l'EPPO e la Commissione, al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione e di NextGenerationEU (NGEU) contro irregolarità, frodi e conflitti di interessi;

12. si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri utilizzano lo strumento di estrazione dei dati e valutazione del rischio messo a disposizione dalla Commissione per l'individuazione di progetti, beneficiari e appaltatori a rischio di frode, conflitti di interessi e irregolarità nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF); osserva che cinque degli Stati membri inclusi nel campione di audit della Corte (Grecia, Spagna, Francia, Croazia e Italia) utilizzeranno lo strumento di estrazione dei dati e valutazione del rischio della Commissione; ricorda che uno strumento comune di estrazione dei dati e valutazione del rischio è un elemento chiave ai fini della protezione degli interessi finanziari dell'Unione e, più specificamente, della prevenzione di casi di frode, conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti, nonché ai fini del miglioramento della trasparenza e della responsabilità;

13. apprezza l'utilità del sito web Kohesio e della piattaforma Open Data predisposti dalla Commissione quali strumenti di trasparenza e responsabilità per gli investimenti in materia di politica di coesione e in regime di gestione concorrente per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, al fine di unire gli elenchi nazionali dei progetti sostenuti dall'Unione, offrire una mappatura delle operazioni (Kohesio) e fornire dati aggiornati sui programmi adottati, nonché monitorare regolarmente le finanze e gli impegni e i pagamenti dell'Unione (piattaforma Open Data); rileva gli adattamenti in corso effettuati per coprire opportunamente il periodo di programmazione 2021-2027, ma sottolinea la necessità imperativa di coordinamento e interoperabilità con lo strumento di valutazione del rischio Arachne; invita pertanto la Commissione a garantire un'interoperabilità efficace tra i diversi strumenti;

14. ribadisce la necessità di trovare un maggiore equilibrio tra l'ulteriore semplificazione delle norme e delle procedure e il miglioramento dei controlli sui settori in cui le spese irregolari sono più ricorrenti, sviluppare sessioni di formazione obbligatorie e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutti gli altri portatori di interessi;

15. sottolinea il maggiore utilizzo e l'importanza crescente degli indicatori di performance, compresi la selezione degli indicatori, la definizione di obiettivi e traguardi e il monitoraggio e la rendicontazione alla luce dei nuovi modelli di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e della politica agricola comune riformata; invita, a tale proposito, la Commissione migliorare ulteriormente il monitoraggio e la rendicontazione in relazione alla performance del bilancio dell'Unione tramite indicatori più snelli e qualitativi, quali gli indicatori sulla spesa connessa al clima, gli indicatori sull'integrazione della dimensione di genere e gli indicatori sulla biodiversità, come risulta dagli atti di base adottati in riferimento ai programmi di spesa 2021-2027; prende atto del fatto che i traguardi e gli obiettivi, come pure gli indicatori di output, sono di natura diversa; rileva che l'RRF introduce un'ulteriore differenziazione tra investimenti e riforme; invita nuovamente la Commissione a fornire un quadro generale dell'intero ciclo di audit all'interno degli Stati membri e in seno alla Commissione, oltre a una panoramica della cooperazione con le autorità di audit rispettive, tra cui la Corte dei conti, nonché l'OLAF e l'EPPO;

16. è preoccupato quanto al numero e alla complessità crescenti degli strumenti quasi giuridici della Commissione, quali i pareri, le raccomandazioni, le comunicazioni, le risoluzioni non legislative, i documenti di orientamento e le dichiarazioni di priorità amministrative; invita la Commissione a semplificare e razionalizzare tali strumenti, e a utilizzarli con l'intento di semplificare ulteriormente le procedure e ridurre l'onere burocratico; ricorda il programma REFIT volto a semplificare le norme dell'Unione e a ridurre gli oneri superflui, realizzando nel contempo i vantaggi della normativa e introducendo l'approccio «one in, one out»; chiede l'applicazione sistematica da parte della Commissione del principio secondo cui oneri di recente introduzione sono compensati dall'eliminazione di oneri equivalenti nello stesso settore di politica;

17. ribadisce la necessità di intensificare gli sforzi nella lotta contro la frode a livello sia dell'Unione che degli Stati membri, in stretta cooperazione con l'EPPO e l'OLAF; apprezza i notevoli sforzi compiuti dall'EPPO e ne sottolinea il ruolo nelle indagini e nel perseguimento dei casi di frode e di altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; mette in evidenza l'importanza della piena indipendenza e dell'imparzialità dell'EPPO ai fini dell'esercizio effettivo delle sue funzioni; sottolinea il fatto che l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'EPPO e dell'OLAF richiedono risorse finanziarie e umane adeguate, segnatamente alla luce dei nuovi compiti connessi a NGUE; invita la Commissione a reagire con urgenza alle richieste avanzate dall'EPPO in merito alla sua esecuzione del bilancio, affinché l'EPPO possa diventare una procura pienamente efficace;

18. rileva che la Commissione presenta la sua relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (relazione PIF) nell'autunno dell'anno successivo, il che rende impossibile per il Parlamento adottare la relazione prima che siano trascorsi due anni dal periodo coperto dalla stessa (n+2); sottolinea che, ai fini di una maggiore efficienza nell'adozione di politiche e di misure dell'Unione di lotta contro la frode, l'evasione fiscale e altre irregolarità finanziarie presentate nella relazione, il Parlamento dovrebbe poter esaminare e adottare la relazione PIF non oltre l'anno successivo (n+1); invita l'OLAF e la Commissione ad adottare le rispettive relazioni sulla tutela degli interessi finanziari di conseguenza;

19. sottolinea che è importante garantire la trasparenza delle operazioni delle ONG e degli intermediari per quanto attiene al loro finanziamento e alla loro proprietà, in quanto si tratta di attori rilevanti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito dei diversi metodi di gestione e, in particolare, nel settore dell'azione esterna; è profondamente preoccupato per quanto riguarda il finanziamento di progetti che sono realizzati da ONG o che vedono la partecipazione di ONG aventi legami con organizzazioni religiose e politiche radicali; invita la Commissione a garantire che i fondi dell'Unione finanzino unicamente organizzazioni che rispettano rigorosamente tutti i valori dell'Unione; esorta la Commissione a istituire meccanismi ex ante che identifichino in modo chiaro le ONG operanti nel territorio dell'Unione e all'estero che hanno legami riconosciuti con reti fondamentaliste religiose e che promuovono un programma in contrasto con i valori dell'Unione; chiede, in tale contesto, la creazione di una lista nera pubblica delle ONG che hanno preso parte ad attività quali l'incitamento all'odio, l'incitamento al terrorismo o l'estremismo religioso che sostiene o esalta la violenza, o che hanno fatto un uso improprio o si sono indebitamente appropriate dei fondi dell'Unione e figurano nella banca dati EDES, al fine di garantire che siano escluse dall'accesso alle istituzioni dell'Unione e ai programmi di finanziamento unionali; ribadisce che nessun fondo può essere assegnato o collegato ad alcuna causa o forma di terrorismo e/o radicalizzazione religiosa o politica; sottolinea la necessità di un'accurata verifica preliminare all'atto dell'iscrizione nel registro per la trasparenza per rivelare tutte le fonti di finanziamento; osserva che i finanziamenti mediante fondi dell'Unione devono essere tracciabili dal destinatario diretto fino al beneficiario finale quando i fondi sono trasferiti lungo una catena; ricorda che, per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, gli atti di base dell'Unione disciplinano le modalità di trattamento della trasparenza e della visibilità a questo riguardo; rammenta pertanto alla Commissione la responsabilità che le incombe di verificare il rispetto delle norme e delle procedure, in particolare di quelle relative alla concessione di sub-contratti di sovvenzione alle ONG e a intermediari delle istituzioni finanziarie; chiede, inoltre, che la Commissione fornisca all'autorità di discarico una panoramica dell'importo totale della spesa dell'Unione connessa alle ONG;

20. invita la Commissione, ai fini della chiarezza, della certezza del diritto e dello Stato di diritto, a presentare una proposta di regolamento in materia di ONG che preveda una definizione chiara e una categorizzazione dei settori di attività e delle dimensioni di dette organizzazioni; ritiene che la legislazione dovrebbe fornire una chiara panoramica delle condizioni per l'ottenimento, da parte delle ONG, di fondi dell'Unione, che contempli i seguenti obblighi:

    a) comunicare gli importi e le fonti dei finanziamenti ricevuti nonché registrare tutte le attività svolte per conto di committenti stranieri;

    b) etichettare il materiale che viene diffuso con le informazioni necessarie;

    c) divulgare i flussi finanziari e non finanziari in entrata e in uscita, compresi pagamenti o donazioni a carattere non finanziario trasmessi da un'ONG a un'altra nel quadro di un'organizzazione ombrello ai suoi membri;

    d) divulgare i finanziamenti di campagne politiche, anche pubblicitarie, da parte di ONG;

    e) osservare la responsabilità democratica e rispettare i valori dell'Unione;

    f) nel caso di ONG di grandi dimensioni con strutture societarie simili a quelle delle aziende private, obblighi di comunicazione sulla responsabilità sociale d'impresa, l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dipendenti e di promozione dell'uguaglianza di genere, obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità, la tassonomia per gli investimenti e gli anelli della catena di approvvigionamento negli acquisti;

21. sottolinea che la proposta dovrebbe altresì contemplare gli obblighi di trasparenza per conto della Commissione, anche per quanto concerne la divulgazione di accordi finanziari, amministrativi o di cooperazione con le ONG;

22. ricorda alla Commissione che tutte le proposte legislative che hanno un impatto economico, sociale e ambientale rilevante devono essere accompagnate da valutazioni d'impatto solide e approfondite; sottolinea che tale necessità rientra nell'agenda «Legiferare meglio» della Commissione ed evidenzia che l'autorità di discarico verificherà attentamente che tali valutazioni d'impatto siano condotte in modo assolutamente neutrale e imparziale e che analizzino sistematicamente gli effetti delle opzioni considerate nonché i costi e i benefici dell'opzione prescelta, anche tenendo conto delle opinioni delle parti interessate, attraverso consultazioni pubbliche aperte;

23. fa riferimento alla relazione speciale 17/2022 della Corte, dal titolo «Consulenti esterni presso la Commissione europea», nella quale essa sottolinea che la Commissione spende circa 1 miliardo di EUR all'anno per appaltare servizi a consulenti esterni, che la sostengono in un'ampia gamma di attività di consulenza, studio, valutazione e ricerca, e conclude che la gestione da parte della Commissione del ricorso a consulenti esterni non ha garantito un rapporto costi-benefici ottimale né ha tutelato pienamente i suoi interessi; sottolinea inoltre che il quadro che regolamenta l'utilizzo di tali servizi presenta importanti lacune, con potenziali rischi correlati alla concentrazione dei fornitori di servizi, alla dipendenza eccessiva e ai conflitti d'interessi, che non sono sufficientemente monitorati; chiede alla Commissione, in tale contesto, di sviluppare ulteriormente il suo quadro di regolamentazione dell'utilizzo di consulenti esterni, di fare un miglior utilizzo delle risultanze dei servizi di consulenza esterna, di migliorare il monitoraggio al fine di attenuare i rischi che derivano dal ricorso a servizi di consulenza esterna e di migliorare la sua rendicontazione del ricorso ai servizi di consulenti esterni, fornendo dati precisi e completi sul volume e le tipologie di servizi acquisiti; sottolinea altresì il potenziale inutilizzato delle agenzie dell'Unione, le quali possono fornire informazioni specifiche e pertinenti e prodotti di qualità analoghi a quelli dei consulenti esterni, se i loro mandati lo consentono; invita la Commissione a prendere in considerazione tale possibilità in futuro a fini di consulenza e ricerca in settori specifici;

24. accoglie con favore il contributo iniziale dell'RRF alla prevenzione di una forte recessione economica a seguito della pandemia di COVID-19 e il suo ulteriore potenziale; osserva che l'RRF è stato determinante per compiere progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese (RSP) derivanti dal semestre europeo in quasi tutti gli Stati membri; osserva tuttavia che diverse RSP continuano a non essere tenute in considerazione e sottolinea il contributo apportato dall'RRF nel rendere le economie e le società dell'Unione più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale;

25. prende atto delle conclusioni fornite dalla Corte nella sua prima valutazione annuale dell'RRF; è consapevole del fatto che l'attuazione dell'RRF avviene in tempi molto ristretti al fine di fornire un sostegno tempestivo alla ripresa dalla crisi COVID-19, seppur con un modello di attuazione molto più diretto che impone obblighi molto meno gravosi sia alla Commissione che agli Stati membri e riduce l'onere dei controlli in capo alla Commissione trasferendolo agli Stati membri, in particolare rispetto alla struttura di finanziamento, comunicazione e controllo della politica di coesione o agricola; sottolinea che qualsiasi modello di attuazione rapida deve essere accompagnato da un solido sistema di controllo di cui la Commissione deve essere responsabile; invita la Commissione a garantire che, nel proporre nuovi programmi e nuove politiche dell'Unione con un modello di attuazione basato sulle prestazioni analogo a quello utilizzato per l'attuazione dell'RRF, essa integri pienamente gli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'RRF, nonché le conclusioni e le raccomandazioni relative all'RRF formulate negli audit e nelle valutazioni effettuati dalla Corte; ricorda che è importante sapere se l'assorbimento dei fondi rispetta le tempistiche previste, considerato che il 2023 è l'anno intermedio dell'RRF; prende atto dei progressi compiuti dalla Commissione nell'affrontare le preoccupazioni dell'autorità di discarico per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità mediante la creazione di una piattaforma simile alla piattaforma Kohesio per la politica di coesione;

26. accoglie con favore l'accordo raggiunto nei negoziati interistituzionali su RePowerEU riguardo alla pubblicazione semestrale dei 100 maggiori beneficiari finali per Stato membro nel quadro di valutazione dell'RRF; chiede nuovamente che l'elenco di tutti i beneficiari finali di tutte le politiche e tutti i progetti dell'Unione sia messo a disposizione delle istituzioni dell'UE competenti e dell'autorità di discarico nell'ambito della procedura di discarico;

27. prende atto degli sforzi fruttuosi della Commissione intesi a raccogliere fondi sui mercati finanziari al fine di fornire i mezzi finanziari necessari per l'attuazione dell'RRF, uno strumento importante in un momento di grave crisi; esprime tuttavia preoccupazione per l'aumento dei tassi di interesse e la conseguente incertezza quanto alla capacità di rimborsare i prestiti, nonché per il rischio che ciò comporta per il bilancio e per le politiche dell'Unione concordati; invita la Commissione ad attenuare il rischio e a tenere il Parlamento pienamente informato sullo stato annuale di tali prestiti;

28. esprime preoccupazione per il numero limitato di progetti transfrontalieri nell'ambito dell'RRF; prende atto, nel contempo, del fatto che uno degli obiettivi dell'RRF è sostenere la ripresa economica negli Stati membri dell'Unione a seguito della pandemia di COVID-19; sottolinea che l'allineamento dei piani nazionali di ripresa e resilienza agli obiettivi strategici dell'Unione, compresi i progetti transfrontalieri, apporta un valore aggiunto europeo;

29. è preoccupato per il fatto che l'adozione tardiva di una serie di regolamenti che disciplinano diverse politiche dell'Unione ha comportato un notevole ritardo nell'avvio dell'attuazione per il periodo di programmazione 2021-2027, analogamente a quanto accaduto all'inizio del periodo di programmazione 2014-2020; esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione delle politiche sul campo, pur mantenendo focalizzata l'attenzione sulla qualità e sulla necessità di intensificare la lotta alle frodi e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; richiama l'attenzione sul fatto che, soprattutto nell'ambito della gestione concorrente, una parte considerevole della dotazione di bilancio per il 2021 deve essere riprogrammata agli anni successivi; sottolinea, in tale contesto, il rischio che gli impegni non ancora liquidati incidano sul bilancio dell'Unione, generando eventualmente disimpegni significativi che, a loro volta, ridurrebbero l'impatto del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a indicare all'autorità di discarico le misure che intende adottare per evitare tale situazione, a trarre le conclusioni necessarie e a tenere conto di tale esperienza onde garantire che non si verifichi una situazione simile all'inizio del QFP 2028-2034;

30. incoraggia la Commissione, la Corte e il Consiglio ad adoperarsi per accelerare la procedura di discarico affinché essa abbia luogo durante l'esercizio n+1;

31. osserva che il protocollo n. 7 del TFUE (Privilegi e immunità dell'Unione europea) prevede il rilascio dei cosiddetti «lasciapassare» ai membri delle istituzioni dell'Unione, in particolare ai deputati al Parlamento europeo, destinati a essere utilizzati come titoli di viaggio; esprime preoccupazione per il fatto che il servizio centrale per i lasciapassare della Commissione è contrario a registrare la «funzione» di deputato al Parlamento europeo sul documento, il che impedisce ai deputati di dimostrare il proprio status durante i viaggi, contrariamente, ad esempio, al personale diplomatico del SEAE; invita la Commissione ad adottare misure urgenti per correggere tale incongruenza, affinché i membri delle istituzioni possano dimostrare il loro status in maniera adeguata quando viaggiano;

32. si rammarica che la Corte abbia di nuovo emesso un parere negativo sulla legittimità e la regolarità della spesa, e abbia riscontrato che i meccanismi di controllo della Commissione e degli Stati membri semplicemente non sono sufficientemente affidabili; sottolinea l'importanza di rafforzare i meccanismi di controllo della Commissione e degli Stati membri che sono considerati non affidabili dalla Corte, cosa che compromette l'affidabilità della relazione annuale sulla gestione e il rendimento;

33. ricorda che la Commissione dovrebbe dare seguito in maniera dettagliata a tutte le osservazioni del Parlamento, comprese tutte le priorità politiche;

CAPO I

Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Dichiarazione di affidabilità e gestione finanziaria e di bilancio della Corte

Affidabilità dei conti

34. si compiace del fatto che per l'anno 2021 la Corte ritenga che i conti dell'Unione europea siano affidabili, conformemente al regolamento finanziario, e che la parte delle entrate del bilancio sia esente da errori rilevanti;

35. osserva che al 31 dicembre 2021 le passività totali ammontavano a 496,4 miliardi di EUR, rispetto ai 414,1 miliardi di EUR di attività totali; sottolinea che la differenza di 82,3 miliardi di EUR rappresenta l'attivo netto (negativo), comprendente le riserve e la parte di spese già sostenute dall'Unione fino al 31 dicembre che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio;

36. osserva che alla fine del 2021 il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dovute ai beneficiari, ma non ancora dichiarate, era pari a 129,9 miliardi di EUR (2020: 107,8 miliardi di EUR), contabilizzati come ratei passivi; osserva che l'aumento di tale stima si riferisce principalmente all'RRF, il fulcro del programma NGEU istituito per far fronte ai danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di COVID-19; evidenzia che i pagamenti agli Stati membri nel quadro dell'RRF vengono eseguiti in più rate, secondo un piano predefinito, fino al 2026;

37. osserva che, a seguito della fine del periodo di transizione successivo al processo di recesso del Regno Unito, la Commissione ha stimato che, alla data di chiusura del bilancio, i conti dell'Unione mostravano un credito netto dovuto dal Regno Unito di 41,8 miliardi di EUR (2020: 47,5 miliardi di euro), di cui si stima saranno pagati 10,9 miliardi di euro nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio;

38. rileva che la Corte ha valutato l'impatto sui conti dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina; accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui il trattamento dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia come un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comporta una rettifica è appropriato e che il relativo impatto è stato adeguatamente indicato e presentato fedelmente nei conti annuali consolidati;

39. osserva che la Corte, nell'ambito delle normali procedure di audit, ha verificato le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle riguardanti le misure adottate dalla Commissione nel contesto delle azioni relative alla COVID-19; accoglie con favore il fatto che la Corte abbia concluso che sono presentate fedelmente nei conti annuali consolidati;

Legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione

40. si rammarica del parere negativo emesso dalla Corte sulla legittimità e la regolarità della parte del bilancio dell'Unione relativa alle spese;

41. prende atto del tasso di errore complessivo del 3,0 % calcolato dalla Corte, che supera dell'1,0 % la soglia di rilevanza; osserva che si tratta di un peggioramento rispetto al 2020, quando il tasso di errore era del 2,7 %, anch'esso ben al di sopra della soglia di rilevanza; prende atto della risposta della Commissione, nella quale essa non contesta il tasso di errore calcolato dalla Corte, ma al contempo difende i risultati del proprio lavoro che hanno portato a un tasso di errore stimato al momento del pagamento che si basa su una metodologia diversa; osserva che il rischio al momento del pagamento calcolato dalla Commissione per il 2021 è pari all'1,9 %; è preoccupato per il fatto che, contrariamente alla Corte, la Commissione stima che il proprio tasso di errore sia inferiore alla soglia di rilevanza e persino all'intervallo minimo del livello di errore stimato della Corte, pari al 2,2 %;

42. deplora il fatto che gli errori riscontrati siano indice di persistenti carenze nella regolarità delle spese dichiarate dalle autorità di gestione e che la Corte abbia riscontrato carenze nelle metodologie di campionamento delle autorità di controllo;

43. constata con preoccupazione che, secondo la Corte, la valutazione del rischio della Commissione potrebbe sottostimare il livello di rischio in diversi settori; sottolinea che la Corte ha segnalato, tra l'altro, carenze negli audit ex post della Commissione nella rubrica 1 «Mercato unico, innovazione e agenda digitale», una sottostima degli errori nella rubrica 2 «Coesione, resilienza e valori», nonché sottostime del rischio e un numero elevato di errori nella rubrica 6 «Vicinato e resto del mondo»; sottolinea che nella rubrica «Risorse naturali e ambiente», i calcoli di entrambe le istituzioni sono allineati mentre, ad esempio, per la rubrica «Mercato unico, innovazione e agenda digitale», la Corte stima un livello di errore del 4,4 %, mentre la Commissione stima un rischio al momento pagamento dell'1,3 %;

44. osserva che la Commissione applica controlli al bilancio dell'Unione sia prima sia dopo che sono stati effettuati i pagamenti e apporta correzioni ove necessario; osserva che tale sistema di controllo si riflette sia nel «rischio al pagamento», che rappresenta una stima del livello di spesa che non ottempera alle norme e ai regolamenti applicabili al momento del pagamento, sia nel «rischio alla chiusura» (del programma), che stima il livello di spesa inadempiente quando sono stati completati tutti i controlli e le relative correzioni e, giuridicamente, non può essere intrapresa alcuna ulteriore azione; constata inoltre che il rischio alla chiusura stimato della Commissione è dello 0,8 %, ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %;

45. ribadisce il proprio sostegno all'approccio e alla metodologia di audit della Corte; osserva che tale metodologia si basa su norme internazionali in materia di audit che prevedono la verifica di un campione casuale di operazioni e che un campione rappresentativo non può essere interamente basato sul rischio; prende atto con preoccupazione delle divergenze tra i tassi di errore e il rischio al pagamento calcolati dalla Corte e dalla Commissione; sottolinea che tali differenze non emergono in tutti i settori di spesa; osserva che le stime della Commissione per il rischio al pagamento sono costantemente nell'intervallo inferiore o al di sotto delle stime statistiche della Corte ed è preoccupato che ciò rappresenti una sottostima sistematica, da parte della Commissione, del livello di errore esistente; invita la Commissione a ripensare la sua metodologia e a cooperare con la Corte al fine di aumentare l'armonizzazione onde fornire cifre più comparabili; sottolinea tuttavia che la stima generale del tasso di errore presentata nella dichiarazione di affidabilità della Corte non indica la presenza di frodi;

46. è preoccupato che la Commissione agisca sulla base di rischi potenzialmente sottostimati e non sia pertanto in grado di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione; esprime inoltre preoccupazione per la confusione che ciò crea per l'autorità di discarico e i cittadini dell'Unione, in quanto la Commissione, da un lato, accetta il tasso di errore della Corte nei settori in cui questo è inferiore alla soglia di rilevanza (risorse naturali), ma presenta il proprio errore stimato al pagamento nei settori in cui il tasso di errore della Corte è superiore alla soglia di rilevanza, il che solleva interrogativi sull'affidabilità della sua rendicontazione finanziaria;

47. invita la Corte a precisare l'impatto delle misure correttive sul livello di errore complessivo;

48. prende atto del seguito dato dalla Corte alle osservazioni derivanti dalla relazione annuale 2020 riguardo alla presentazione dei recuperi nella relazione annuale della Commissione sulla gestione e il rendimento (AMPR), che la Corte ritiene complessa e non sempre chiara; accoglie con favore l'osservazione della Corte secondo cui la revisione della Commissione ha apportato miglioramenti alla rendicontazione; è tuttavia preoccupato per il fatto che la Corte ritenga che la presentazione della voce «rettifiche di pagamenti passati» (5,6 miliardi di EUR) e la relativa percentuale della spesa pertinente (3,3 %) non siano adeguate e possano dar adito a malintesi; prende atto, in particolare, della constatazione della Corte secondo cui i dati presentati comprendono misure preventive, che non riguardano i pagamenti passati o le spese accettate, e misure preventive attuate dagli Stati membri che non possono essere attribuite direttamente alla Commissione;

49. osserva che la Corte ha riscontrato che la spesa a basso rischio era esente da errori rilevanti, mentre la spesa ad alto rischio continuava ad essere inficiata da errori rilevanti; sottolinea che al tasso di errore del 3,0 % hanno contribuito maggiormente la rubrica «Coesione, resilienza e valori» (1,2 punti percentuali), seguita dalle rubriche «Risorse naturali e ambiente» (0,7 punti percentuali), «Vicinato e resto del mondo» (0,4 punti percentuali) e «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» (0,4 punti percentuali);

50. osserva che la Corte suddivide la propria popolazione di audit in spese ad alto rischio (principalmente pagamenti a titolo di rimborso) e spese a basso rischio (principalmente pagamenti per diritti acquisiti); constata tuttavia con preoccupazione che la Commissione, nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento, classifica la spesa in segmenti di rischio più elevato, medio e inferiore, sulla base di controlli effettuati ogni anno dalle autorità nazionali, da altri partner e dalla Commissione stessa; sottolinea che l'utilizzo di diverse categorie di rischio da parte della Corte e della Commissione rappresenta una sfida per il lavoro dell'autorità di discarico nello svolgimento di un'analisi comparativa delle rispettive relazioni; prende atto con preoccupazione del fatto che ciò comporta una discrepanza tra il calcolo della Corte della spesa ad alto rischio, pari al 63,2 %, e il calcolo della Commissione, pari al 22 %; ribadisce che tali discrepanze tra la Corte e la Commissione ostacolano l'affidabilità dei dati di input necessari all'autorità di discarico;

51. constata con preoccupazione che sono stati rilevati problemi sostanziali nella spesa a titolo di rimborso, che rappresenta il 63,2 % della popolazione di audit della Corte, in cui il livello di errore stimato è del 4,7 %; prende atto del fatto che gli effetti degli errori riscontrati dalla Corte sono sia sostanziali che pervasivi per le spese accettate dell'esercizio;

52. osserva che, nonostante la Corte consideri le spese a titolo dell'RRF accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 legittime e regolari sotto tutti gli aspetti sostanziali, essa ha ritenuto che un traguardo nel pagamento alla Spagna non fosse stato conseguito in modo soddisfacente, il che fa dubitare della valutazione della Commissione in merito al traguardo e agli obiettivi associati alla relativa spesa a titolo dell'RRF; constata che la Corte ha ritenuto che l'errore non fosse sostanziale; ricorda che l'obiettivo dell'audit dell'RRF effettuato dalla Corte era di contribuire alla dichiarazione di affidabilità e di offrire le basi per il suo parere sulla regolarità delle spese a titolo dell'RRF per il 2021; rileva che la popolazione di audit era costituita dall'unica erogazione di contributo del 2021, un pagamento alla Spagna, e dalla liquidazione del relativo prefinanziamento; ricorda che l'unico motivo per cui l'errore individuato non è stato quantificato è stata l'assenza di una metodologia della Commissione per i pagamenti parziali; prende atto del fatto che la Commissione ha pubblicato tale metodologia il 21 febbraio 2023;

Gestione finanziaria e di bilancio

53. constata con preoccupazione che nel 2021 l'esecuzione degli impegni è stata molto bassa, pari al 68 % dell'importo totale disponibile, e che l'adozione tardiva dei regolamenti settoriali nel 2021 ha ritardato l'avvio di nuovi programmi; si compiace del fatto che il tasso complessivo di assorbimento dei fondi SIE sia aumentato nel 2021 in ragione di pagamenti più elevati rispetto al 2020; sottolinea che alla fine del 2021 dovevano ancora essere assorbiti circa 161 miliardi di EUR prima della chiusura dei programmi dei fondi SIE nel 2025; ribadisce la sua preoccupazione per le notevoli differenze nei tassi di assorbimento da parte degli Stati membri e per il fatto che alcuni Stati membri devono ancora assorbire oltre il 40 % degli importi impegnati; sottolinea nuovamente che le enormi differenze nelle capacità di assorbimento tra gli Stati membri costituiscono uno dei maggiori ostacoli a uno sviluppo più efficace delle regioni meno sviluppate;

54. prende atto del fatto che i fondi SIE per il periodo 2014-2020 non ancora assorbiti rappresentano una parte considerevole degli impegni da liquidare del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi dell'attuazione negli Stati membri e ad analizzare le differenze, concentrandosi in particolare sui casi di sottoesecuzione e sui bassi tassi di assorbimento; si attende che la Commissione fornisca all'autorità di discarico valutazioni per paese nelle quali individua i problemi ricorrenti e adotti tutte le misure necessarie per ottimizzare la situazione, anche mediante l'assistenza tecnica e lo scambio delle migliori pratiche;

55. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che, alla fine del 2021, gli impegni totali non ancora liquidati hanno raggiunto il livello record di 341,6 miliardi di EUR (sommando gli impegni non ancora liquidati a titolo del bilancio dell'Unione e di NGEU); sottolinea che è probabile che nel 2023 gli impegni non ancora liquidati superino i 460 miliardi di EUR, ma che in seguito diminuiranno normalmente man mano che NGEU giungerà al termine; sottolinea che un certo livello di impegni non ancora liquidati è una conseguenza naturale del sistema di bilancio dell'Unione, che prevede stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, ma esprime preoccupazione per il fatto che un importo elevato di impegni non ancora liquidati può costituire un rischio per il regolare funzionamento del bilancio dell'Unione in futuro;

56. prende atto del fatto che gli impegni non ancora liquidati a titolo del bilancio dell'Unione sono diminuiti rispetto al massimo storico registrato alla fine del 2020 e che la Commissione prevede che l'aumento atteso nel 2027 sarà esiguo, soprattutto in ragione del minore divario tra stanziamenti di impegno e di pagamento; constata che la Corte, in diverse occasioni, ha sottolineato che gli impegni non ancora liquidati possono essere ridotti solo se gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio sono superiori agli stanziamenti di impegno e se sono utilizzati; invita la Commissione a dare regolarmente seguito a tale raccomandazione, che è coerente con l'obbligo di mantenere una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

57. sottolinea che il tempo disponibile per l'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027 è più breve rispetto ai precedenti QFP; è consapevole delle sfide connesse alla gestione e al controllo di tali fondi per garantire la conformità e una sana gestione finanziaria; esprime preoccupazione per il maggiore onere amministrativo che grava sugli Stati membri a seguito dell'esecuzione del programma NGEU e della tendenza di questi ultimi a dare priorità all'attuazione del programma NGEU rispetto ai fondi tradizionali a gestione concorrente, come discusso nell'audizione pubblica della commissione CONT del 23 gennaio 2023;

58. ritiene che gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario comportino oneri burocratici notevoli e ingiustificati, in particolare a carico delle PMI, delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle strutture partecipative a livello locale; reputa che gli orientamenti dovrebbero concentrarsi sui benefici economici e finanziari, anziché cercare di includere il controllo della vita personale o delle relazioni sociali, esplicitamente a livello locale o regionale; chiede che la Commissione rispetti appieno il principio di proporzionalità e riservatezza e non sottoponga tutti gli attori a sospetti generalizzati; invita la Commissione a precisare i suoi attuali orientamenti al riguardo per offrire chiarezza ai richiedenti e agli organi decisionali;

59. è preoccupato per i rischi correlati identificati dalla Corte nella sua relazione del 2020 e ribaditi per l'esercizio 2021, ovvero che il livello di risorse amministrative necessario per gestire diversi strumenti di bilancio in parallelo può non essere disponibile e che l'introduzione della flessibilità nel sistema per gestire gli effetti della COVID-19 può portare a un indebolimento dei sistemi di controllo in essere;

60. prende atto con preoccupazione dell'aumento dell'esposizione totale del bilancio dell'Unione alle passività potenziali da 131,9 miliardi di EUR nel 2020 a 277,9 miliardi di EUR nel 2021; riconosce che le due principali ragioni all'origine di tale consistente incremento sono l'introduzione di NGEU e l'aumento dei prestiti erogati nel quadro dello strumento SURE; è consapevole che il rischio per il bilancio dell'Unione derivante da passività potenziali è attenuato dall'aumento del massimale delle risorse proprie e dalle controgaranzie degli Stati membri sui prestiti SURE;

Raccomandazioni

61. appoggia convintamente le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti nell'attuazione;

62. invita la Commissione, in particolare, a:

a) assicurare la protezione del bilancio dell'Unione mediante un uso generale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit (Arachne, EDES, ecc.) e istituire urgentemente un sistema integrato e interoperabile obbligatorio basato, tra l'altro, sugli strumenti e sulle banche dati esistenti nell'ambito delle prossime revisioni del regolamento finanziario; mettere a punto il quadro di valutazione dell'RRF onde garantire che la descrizione dei traguardi e degli obiettivi e il risultato dell'audit siano trasparenti; garantire che tutti gli Stati membri utilizzino i sistemi e i registri centrali per la rendicontazione dei titolari effettivi e dei beneficiari finali;

b) semplificare considerevolmente le norme e le procedure, sviluppare sessioni di formazione obbligatoria e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI e le ONG, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutti gli altri portatori di interessi pertinenti, senza compromettere la qualità dei controlli;

c) continuare ad aumentare la capacità amministrativa della Commissione e degli Stati membri e proporre linee di bilancio adeguate per la Corte, l'EPPO e l'OLAF per garantirne l'efficienza ai fini dell'attuazione di nuovi futuri compiti connessi allo strumento NGEU, al fine di proteggere le finanze dell'Unione;

d) riassumere e riferire all'autorità di discarico e alla Corte i motivi delle differenze nei vari settori di spesa e nei recuperi, nonché nei risultati relativi al livello di errore stimato calcolato dalla Corte e al rischio al pagamento calcolato dalla Commissione nell'AMPR, e impegnarsi in un dialogo con la Corte a livello sia manageriale sia tecnico al fine di introdurre una metodologia unica per il calcolo del tasso di errore relativo alla spesa dell'Unione;

e) collaborare con la Corte per allineare le rispettive metodologie di categorizzazione del rischio e le metodologie di svolgimento degli audit;

f) mettere a confronto i tassi di esecuzione dello strumento REACT-EU degli Stati membri destinatari di sostegno finanziario a titolo dell'RRF e degli Stati membri il cui piano di ripresa nazionale è stato approvato solo dietro condizionalità in una fase successiva (Ungheria e Polonia) e identificare le cause delle differenze riscontrate, in particolare ai fini della disponibilità di capacità amministrativa;

g) continuare a sostenere gli Stati membri per rafforzare i controlli sia in termini qualitativi che quantitativi e condividere le migliori pratiche nell'ambito della lotta alla frode;

h) prevedere una procedura semplificata, compresa la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti, nel rispetto dei principi di audit e monitoraggio;

i) pubblicare le sue relazioni di audit in tempi ragionevoli, anche per i casi di conflitto di interessi, contribuendo a garantire che le azioni correttive e di follow-up raccomandate siano attuate dal soggetto controllato;

j) monitorare rigorosamente il possibile rischio di corruzione e frode;

k) agevolare la cooperazione interistituzionale adoperandosi per accelerare il processo di discarico a N+1, senza comprometterne la qualità;

l) intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza nell'utilizzo dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali, e limitare l'erogazione dei fondi alle imprese con sede nei paradisi fiscali;

m) prestare maggiore attenzione agli Stati membri e offrire loro un'assistenza tecnica rafforzata nei casi in cui i loro sistemi di gestione e di controllo siano soltanto in parte affidabili o del tutto inaffidabili e laddove esista un maggiore rischio di frode e corruzione in relazione ai fondi dell'Unione;

n) rivedere la sua metodologia di identificazione di entità come le ONG e fornire una definizione chiara, nonché migliorare ulteriormente il registro delle attività di lobbying dell'Unione, garantendo che le ONG che si rivolgono alle istituzioni dell'Unione siano registrate come lobbisti; invita inoltre la Commissione a istituire un meccanismo efficace al fine di garantire che le attività delle ONG siano in linea con i valori dell'Unione e chiede la piena trasparenza in merito al finanziamento di tali entità, dal momento che una comprensione più approfondita del finanziamento di tutte le entità registrate dovrebbe costituire la condizione preliminare per avvicinarsi a ogni istituzione, organismo o agenzia dell'Unione;

o) si impegna a garantire risorse adeguate per il segretariato del registro per la trasparenza al fine di garantire che le iscrizioni sulle attività di lobbying dei gruppi di interesse, delle lobby e delle ONG possano essere verificate con esattezza e che le attività di lobbying diventino più trasparenti;

p) elaborare un contratto tipo con le ONG per quanto riguarda le condizioni per ricevere i fondi dell'UE; sottolinea che tale contratto deve essere ugualmente vincolante per tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione;

Performance del bilancio dell'Unione

63. accoglie con favore la relazione della Corte sulla performance del bilancio dell'Unione — Situazione alla fine del 2021, incentrata sull'integrazione di cinque priorità d'intervento orizzontali nel bilancio dell'Unione, segnatamente la lotta ai cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la parità di genere, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e la transizione digitale;

64. si rammarica del fatto che la Corte ritenga che la preparazione di tale relazione sulla performance abbia un impatto negativo sul suo audit e sulle priorità emergenti dell'Unione; prende atto della decisione della Corte di tornare, nella rendicontazione relativa alla performance, all'approccio utilizzato in precedenza per il capitolo 3 della relazione annuale; osserva che, a causa dei termini di legge in vigore, la Corte potrebbe avere difficoltà a inserire la valutazione dell'AMPR nella sua relazione annuale; invita la Corte a tenere conto delle AMPR nella sua relazione annuale o, se necessario, mediante un documento separato per tenere conto dell'esercizio di discarico annuale; ricorda che nel 2023 è già stato registrato un aumento del personale della Corte alla luce dell'aumento del carico di lavoro dovuto allo strumento NGEU;

65. si compiace del fatto che la Corte abbia riscontrato che nel QFP per il periodo 2021-2027 esiste un quadro per rispondere alla maggior parte delle priorità orizzontali, che i programmi di spesa dell'Unione selezionati incorporano le priorità d'intervento orizzontali selezionate dalla Corte e che la Commissione ha messo a punto metodi per monitorare la spesa relativa ad alcune priorità orizzontali;

66. è preoccupato dal fatto che l'AMPR giunga a conclusioni esageratamente ottimistiche sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di integrazione, che siano disponibili scarse informazioni circa la possibilità che le spese contribuiscano in modo significativo a più priorità contemporaneamente, che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione della Commissione si concentri per lo più sulle realizzazioni e non misuri ancora i risultati e che la Commissione incontri difficoltà nell'esame delle informazioni trasmesse;

67. rileva che, secondo la Commissione, le priorità inerenti al clima e alla biodiversità sono integrate nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; prende atto, tuttavia, con grande preoccupazione delle ulteriori constatazioni della Corte nella sua relazione speciale 09/2022 «La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020»; è preoccupato per il fatto che la spesa comunicata non sia sempre connessa all'azione per il clima e che il contributo del bilancio dell'Unione al clima e alla biodiversità sia sovrastimato; prende atto con ulteriore preoccupazione delle conclusioni della Corte secondo cui la rendicontazione complessiva sulla spesa per il clima non è stata attendibile dal momento che implicava un elevato margine di approssimazione e monitorava solo il potenziale impatto positivo sul clima, senza valutare il contributo finale al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE; constata con preoccupazione che il rischio che gli importi pianificati o impegnati non vengano spesi potrebbe tradursi in un'ulteriore sovradichiarazione della spesa per il clima; è preoccupato per il fatto che la Corte abbia rilevato che nella rendicontazione sul clima per il periodo 2021-2027 sono attesi solo miglioramenti limitati; si rammarica che la Commissione non abbia ancora affrontato le carenze nei dati comunicati per quanto riguarda la nuova metodologia; esprime profonda delusione per la reazione della Commissione, che denota una mancanza di responsabilità e l'incapacità di riconoscere pienamente le carenze della sua metodologia; non può accettare la dichiarazione della Commissione secondo cui «conviene di non essere d'accordo» con i membri dell'autorità di discarico dato che, secondo la Corte, l'importo dichiarato per la spesa per l'azione per il clima era stato sovrastimato di almeno 72 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020;

68. è preoccupato per la potenziale assenza di un'analisi globale della spesa precedente, compreso il Fondo per una transizione giusta; ritiene che siano necessarie valutazioni d'impatto esaustive per garantire la performance del bilancio dell'Unione; considera fondamentale il ruolo del comitato per il controllo normativo; incoraggia la Commissione a sviluppare strumenti e procedure che consentano un impiego efficiente delle competenze a disposizione; invita la Commissione a motivare in modo esplicito i casi in cui si discosta dalle raccomandazioni;

69. rileva i progressi compiuti nell'integrazione della parità di genere nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; constata con grande preoccupazione che, oltre alle numerose discussioni in seno alla commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento, la Corte ha individuato carenze nell'integrazione della dimensione di genere; si rammarica del fatto che la prima stima dalla Commissione per quanto riguarda il contributo complessivo del bilancio dell'Unione alla promozione della parità di genere sia stata inficiata da carenze; constata con preoccupazione che la Commissione continua ad attuare programmi dell'Unione senza obiettivi di spesa e con solo pochi indicatori in materia di parità di genere; invita la Commissione a continuare a promuovere l'equilibrio di genere e un approccio al bilancio di genere nei fondi assegnati; invita la Commissione a sviluppare urgentemente una metodologia di integrazione della dimensione di genere al fine di integrare una prospettiva di uguaglianza di genere in tutti i settori di intervento;

70. si rammarica delle limitate informazioni disponibili circa i progressi dei programmi dell'Unione per quanto riguarda gli OSS; constata con preoccupazione che il precedente lavoro della Corte rileva che la Commissione non riferisce in merito al contributo del bilancio agli OSS; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia iniziato a presentare informazioni sui nessi tra i programmi di spesa dell'Unione e gli OSS;

71. si compiace del fatto che la transizione digitale sia una nuova priorità; è consapevole che la Commissione ha fornito informazioni sul contributo di programmi specifici alla transizione digitale e attende la più recente valutazione della Corte sull'affidabilità della rendicontazione da parte della Commissione in merito all'esecuzione di tale priorità;

Raccomandazioni

72. appoggia convintamente le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti nell'attuazione;

73. invita inoltre la Commissione a:

a) migliorare la rendicontazione della performance nei settori sopra specificati, compreso il clima e l'integrazione della dimensione di genere e l'equilibrio geografico;

b) dare seguito alle raccomandazioni della Corte per cui essa suggerisce di collegare meglio la spesa dell'Unione ai suoi obiettivi in materia di clima, biodiversità, integrazione della dimensione di genere ed energia;

c) fornire una valutazione chiara ed esaustiva della performance dei programmi nel quadro dell'AMPR;

74. sottolinea il fatto che l'autorità di discarico attribuisce grande importanza all'attuazione completa e tempestiva di tali raccomandazioni della Corte e valuterà la situazione in modo approfondito nella prossima relazione di discarico;

Entrate

75. rileva che le entrate del bilancio dell'Unione comprendono risorse proprie, entrate con destinazione specifica esterna che finanziano principalmente le spese relative all'RRF e altre entrate; osserva che le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo ammontano a 115,8 miliardi di EUR (pari al 48,2 %), le garanzie di bilancio e le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a titolo di NGEU ammontano a 55,5 miliardi di EUR (pari al 23,2 %), i contributi e le restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione ammontano a 19,8 miliardi di EUR (pari all'8,3 %), le risorse proprie tradizionali ammontano a 19,0 miliardi di EUR (pari al 7,9 %), le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto ammontano a 17,9 miliardi di EUR (pari al 7,5 %), le risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggio di plastica ammontano a 5,9 miliardi di EUR (pari al 2,5 %) e le altre entrate ammontano a 5,7 miliardi di EUR (pari al 2,4 %);

76. rileva che la Corte ha esaminato un campione di 55 ordini di riscossione emessi dalla Commissione, estratto in modo da essere rappresentativo di tutte le fonti di entrate, i sistemi della Commissione per garantire e gestire le varie risorse proprie, i sistemi di contabilità e gestione delle risorse proprie tradizionali (RPT) in tre Stati membri e l'affidabilità delle informazioni sulla regolarità della spesa contenute nelle relazioni annuali di attività della DG BUDG e di Eurostat;

77. osserva che la Corte ha concluso che il livello di errore per quanto riguarda le entrate era trascurabile; rileva che i sistemi relativi alle entrate esaminati erano generalmente efficaci, ma che i principali controlli interni sulle RPT in alcuni Stati membri e la gestione di riserve IVA e osservazioni aperte RPT presso la Commissione sono risultati solo in parte efficaci a causa di persistenti debolezze;

78. constata con preoccupazione che vi è il rischio che gli importatori non dichiarino oppure dichiarino in modo inesatto alle autorità doganali nazionali i dazi doganali; sottolinea che tali importi evasi, noti come «divario doganale», non sono registrati nei sistemi contabili degli Stati membri concernenti le RPT e non rientrano nell'ambito del giudizio di audit della Corte sulle entrate; constata con preoccupazione che il divario doganale può incidere sugli importi dei dazi stabiliti dagli Stati membri; è preoccupato per il fatto che, stando alla Corte, per il terzo anno consecutivo le azioni intraprese dall'Unione per ridurre il divario e attenuare il rischio relativo alle RPT sono incomplete; è preoccupato altresì per le gravi carenze che permangono da molti anni nella contabilità e nella gestione delle RPT da parte degli Stati membri; constata con preoccupazione gli insufficienti progressi nell'ambito di una serie di interventi del piano d'azione doganale della Commissione;

79. si compiace del fatto che il numero di osservazioni aperte RPT pendenti da lungo tempo sia diminuito notevolmente tra il 2019 e il 2021 e che la Commissione abbia aggiornato la sua procedura per l'elaborazione dei risultati delle ispezioni relative alle RPT; incoraggia la Commissione a includere un sistema di classificazione delle carenze degli Stati membri in ordine di priorità e fissare termini per le relative azioni di follow-up sulla base delle risposte degli Stati membri;

80. osserva che per il sesto anno consecutivo la DG BUDG ha mantenuto la riserva secondo cui gli importi di RPT trasferiti al bilancio dell'Unione sono inesatti, a causa della sottovalutazione delle importazioni di calzature e tessili dalla Cina nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017; osserva altresì che l'8 marzo 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pubblicato la sua decisione definitiva in merito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti del Regno Unito, concludendo che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù del diritto dell'Unione in materia di risorse proprie;

Raccomandazioni

81. appoggia le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi compiuti nell'attuazione;

82. invita inoltre la Commissione a:

a) migliorare la valutazione dei rischi finanziari connessi alle RPT attuando tempestivamente le corrispondenti misure del suo piano d'azione doganale;

b) assicurare la protezione del bilancio dell'Unione mediante un uso generale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit e istituire urgentemente un sistema integrato e interoperabile basato, tra l'altro, sugli strumenti e sulle banche dati esistenti;

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

83. rileva che la rubrica 1 «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» del QFP rappresenta il 10,2 % del bilancio dell'Unione, ovvero 18,5 miliardi di EUR: di tale importo, 10,8 miliardi di EUR (58,7 %) sono spesi per la ricerca, 2,6 miliardi di EUR (13,9 %) per lo spazio, 2,2 miliardi di EUR (11,8 %) per trasporti, energia e digitale, 1,5 miliardi di EUR per InvestEU e 1,4 miliardi di EUR (7,4 %) per altri settori;

84. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 130 operazioni statisticamente rappresentativo dell'intera gamma di spese effettuate a titolo della presente rubrica del QFP, le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN), della DG RTD e della REA, che sono incluse nell'AMPR della Commissione, e sistemi informatici selezionati della Commissione;

85. constata con preoccupazione che la Corte ha registrato un livello di errore stimato rilevante nella spesa per la rubrica «Mercato unico, innovazione e agenda digitale», che ha raggiunto il 4,4 % rispetto al 3,9 % dell'anno precedente; è preoccupato per il fatto che il rischio al pagamento stimato calcolato dalla Commissione si attesti all'1,3 %, un valore che è inferiore sia alla soglia di rilevanza sia all'intervallo del livello di errore stimato dalla Corte; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui, malgrado le misure già adottate dalla Commissione, il suo tasso di errore rimane sottostimato;

86. rileva che Orizzonte 2020 continua a rappresentare la maggior parte dei progetti nel campione esaminato dalla Corte e che nessun progetto di Orizzonte Europa è stato ancora selezionato per l'audit; osserva che la spesa inerente a Orizzonte 2020 e al 7° PQ rimane ad alto rischio e costituisce la principale fonte degli errori individuati;

87. constata con preoccupazione che le norme che disciplinano la dichiarazione delle spese per il personale a titolo di Orizzonte 2020 restano complesse, malgrado gli sforzi di semplificazione compiuti, e che il loro calcolo rimane una delle principali fonti di errore nelle dichiarazioni di spesa; si rammarica del fatto che una delle principali cause di errore sia l'errata applicazione della metodologia di calcolo delle spese relative al personale; accoglie con favore la disposizione, nell'ambito del suo successore, Orizzonte Europa, che prevede un maggiore ricorso alle somme forfettarie e ai costi unitari per le spese relative al personale; ritiene, pertanto, che la Commissione dovrebbe promuovere e agevolare ulteriormente la razionalizzazione della dichiarazione delle spese per il personale e incentivare un più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, quale requisito essenziale per stabilizzare i tassi di errore al di sotto della soglia di rilevanza; richiama l'attenzione sull'osservazione della Corte secondo cui gli enti privati, in particolare le PMI e i nuovi beneficiari, sono soggetti a errore;

88. rileva che nel 2021 il sostegno specifico a titolo del programma per il mercato unico ha prodotto risultati per quanto riguarda gli scambi di buone pratiche e le storie di successo nel sostegno a iniziative di economia sociale a livello locale e regionale e alla rete europea delle città e regioni dell'economia sociale; osserva che nel 2021 la Commissione ha condotto una campagna per promuovere il sito web «Accesso ai finanziamenti» (A2F), una serie di seminari online sugli strumenti di supporto dell'UE per le PMI e una campagna dedicata alle piattaforme di comunicazione sociale («Outreach to Businesses and Citizens» — sensibilizzazione per aziende e cittadini), ponendo l'accento sul sostegno transfrontaliero alle aziende e le opportunità per le PMI;

89. prende atto del fatto che la Corte ha rilevato, nella sua relazione speciale n. 15/2022 «Le misure volte ad ampliare la partecipazione a Orizzonte 2020 sono state ben concepite, ma un cambiamento sostenibile dipenderà per lo più dalle autorità nazionali», che la concezione delle misure di ampliamento era nella maggior parte dei casi adeguata, ma che tali misure possono avviare progressi soltanto in termini di performance di R&I; accoglie con favore il fatto che, sebbene l'attuazione delle misure di ampliamento abbia incontrato difficoltà, emergano i primi risultati; constata con preoccupazione che la Commissione non ha adottato disposizioni sufficienti per il monitoraggio dell'impatto delle misure di ampliamento; evidenzia la conclusione della Corte secondo cui, per evitare situazioni in cui la maggior parte dei progetti di ampliamento siano assegnati solo a pochi paesi, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente i livelli di partecipazione nelle misure di ampliamento nel quadro di Orizzonte Europa e, in caso di persistenza di significativi squilibri, dovrebbe introdurre misure per ampliare maggiormente la platea di partecipanti;

90. constata con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale n. 07/2022 «Strumenti di internazionalizzazione delle PMI», ha riscontrato che l'attuazione della strategia per l'internazionalizzazione delle PMI da parte della Commissione risulta incompleta; si compiace del fatto che la rete Enterprise Europe stia raggiungendo i suoi principali obiettivi, ma si rammarica che la visibilità e la copertura non siano ottimali nei paesi terzi; osserva che l'iniziativa Startup Europe ha risposto a esigenze importanti, ma che la Corte ha riscontrato variabilità nella sostenibilità, nel monitoraggio e nel coordinamento;

Raccomandazioni

91. appoggia le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti nell'attuazione;

92. invita inoltre la Commissione a:

a) semplificare le norme e le procedure, sviluppare sessioni di formazione obbligatorie e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate, senza compromettere la qualità dei controlli;

b) emanare orientamenti per i beneficiari sulle differenze specifiche di Orizzonte Europa, in particolare sotto il profilo dell'ammissibilità, rispetto a Orizzonte 2020 e altri programmi analoghi;

c) assicurare la protezione del bilancio dell'Unione mediante un uso generale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit; istituire urgentemente un sistema integrato e interoperabile basato, a titolo non esaustivo, sugli strumenti e le banche dati esistenti;

d) nel contesto delle misure di ampliamento, mirare a una partecipazione più equilibrata dei paesi oggetto dell'ampliamento;

e) fornire sostegno, promuovere i contatti tra i beneficiari dei progetti e i potenziali partner industriali, in particolare attraverso le iniziative esistenti dell'Unione volte a creare collegamenti tra la ricerca e le imprese, e sostenere ulteriormente la visibilità dei progetti incoraggiando i beneficiari a fornire aggiornamenti regolari in merito ai risultati dei progetti e a renderli pubblici sulle piattaforme dell'Unione istituite a tale scopo;

f) far conoscere meglio il sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e aumentarne la coerenza e la sostenibilità; ribadire la necessità di semplificare le regole e le procedure, sviluppare sessioni di formazione obbligatorie e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate;

Coesione, resilienza e valori

93. rileva che la rubrica 2 «Coesione, resilienza e valori» del QFP rappresenta il 44,1 % del bilancio dell'Unione, ossia 80,1 miliardi di EUR: di questo importo, 45,5 miliardi di EUR (56,9 %) sono spesi per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altre operazioni regionali, 19,4 miliardi di EUR (24,2 %) per il Fondo sociale europeo (FSE), 9,7 miliardi di EUR (12,1 %) per il Fondo di coesione (FC), 2,4 miliardi di EUR (3,0 %) per Erasmus+, 1,0 miliardi di EUR (1,2 %) per l'MCE - Trasporti, 0,6 miliardi di EUR (0,7 %) per i fondi SIE e 1,5 miliardi di EUR (1,9 %) per altri settori;

94. accoglie con favore l'aumento di adesioni nel 2021, quando sono stati erogati dal bilancio dell'Unione 56 miliardi di EUR dei finanziamenti del FESR/FC, rispetto a una media di 40,6 miliardi degli anni precedenti, che hanno comportato un tasso di spesa del 75 % circa alla fine di novembre 2022 (rispetto al 67 % della fine del 2021); osserva con soddisfazione che alla fine di giugno 2022 erano stati quasi 1 milione (988 000) i progetti selezionati sul campo;

95. sottolinea che il finanziamento dei fondi FESR, FC e FSUE ha svolto un ruolo centrale nel contenimento delle ripercussioni della pandemia di COVID-19, incoraggiando la convergenza e garantendo che nessuno fosse lasciato indietro; rileva l'eccezionale flessibilità dal fondo CRI1+ e la conseguente erogazione di circa 23 miliardi di EUR dagli stanziamenti di bilancio del periodo 2014-2020 non assegnati; osserva che il finanziamento aggiuntivo del REACT-EU di 50,6 miliardi di EUR è stato destinato alle misure di riparazione e ripresa dalla crisi fino al 2023 per colmare il divario tra la risposta iniziale alla crisi e la ripresa a più lungo termine;

96. osserva con soddisfazione che REACT-EU è stato il primo strumento di NGEU a far affluire un sostegno valido sul campo all'economia, le aziende e i lavoratori europei e che ha fornito, tra le altre cose, oltre 4,6 miliardi di EUR sotto forma di sovvenzioni tramite capitale circolante per oltre 754 000 PMI, 4,4 miliardi di EUR specificamente destinati a misure di assistenza sanitaria per combattere la pandemia di COVID-19 e 2 miliardi di EUR di tale importo per l'acquisto di dispositivi medici per gli ospedali; rileva che questo finanziamento essenziale ha fornito 13 200 ventilatori e 12 500 letti di ospedale per i reparti di terapia intensiva e che 372 milioni di EUR del finanziamento per la politica di coesione sono stati utilizzati per sostenere tutte le spese di vaccinazioni, tra cui 133 milioni di vaccini contro la COVID-19 e le necessarie infrastrutture di refrigerazione;

97. rileva con soddisfazione che gli strumenti finanziari EaSI (che includono la garanzia EaSI per la microfinanza e l'imprenditoria sociale, lo sportello relativo agli investimenti per lo sviluppo di capacità e lo strumento finanziato) hanno continuato a sostenere le microimprese e le imprese sociali nel 2021 e che, dal suo avvio fino al 30 settembre 2021, sono stati firmati accordi di garanzia per un valore di 401 milioni di EUR, che hanno comportato un totale di 154 137 prestiti alle microimprese e alle imprese sociali per un valore di 2,5 miliardi di EUR; deplora, tuttavia, l'avvio tardivo dell'EaSI nel 2021 dovuto alla pandemia di COVID-19 e ad altre questioni;

98. osserva che, in media, nell'Unione più di una persona su cinque e un minore su quattro sono ancora a rischio di povertà o di esclusione sociale; ricorda l'impegno dell'UE a fornire sostegno agli indigenti attraverso il FEAD e l'FSE+, alleviando le forme più gravi di povertà nell'Unione, quali la deprivazione alimentare, la mancanza di fissa dimora e la povertà infantile; osserva che circa 13 milioni di persone, tra cui circa 4 milioni di minori di età inferiore ai 15 anni, ricevono sostegno dal FEAD ogni anno;

99. accoglie con favore la stretta collaborazione della Commissione con le autorità degli Stati membri per velocizzare l'attuazione sul campo, soprattutto nel caso di programmi considerati in difficoltà e per aiutarli ad affrontare i maggiori problemi a riguardo; rileva che la Commissione ha fornito anticipatamente orientamenti agli Stati membri per assicurare che avessero il tempo adeguato per preparare la chiusura del periodo di programmazione e nell'ottobre del 2021 ha adottato gli orientamenti pertinenti, che erano stati trasmessi agli Stati membri sotto forma di seminari online e corsi di formazione;

100. rileva che la Corte ha esaminato un campione statisticamente rappresentativo di 243 operazioni che coprono l'intera gamma di spesa nell'ambito di tale rubrica del QFP; osserva che la Corte ha esaminato le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della DG EMPL e della DG REGIO e successivamente incluse nell'AMPR della Commissione, nonché il lavoro svolto dalle autorità nazionali di audit;

101. constata con preoccupazione che la Corte ha rilevato che il livello di errore nella spesa per «Coesione, resilienza e valori» era rilevante, e che per la rubrica 2 del QFP si trattava di un livello di errore complessivo stimato del 3,6 %, rispetto al 3,5 % dell'anno precedente; rileva che la spesa a titolo della sottorubrica 2a aveva un livello di errore stimato del 4,1 %; osserva che la Commissione ha segnalato un rischio combinato al pagamento per la rubrica 2 nel suo complesso compreso tra l'1,7 % e il 2,3 %, mentre per la sottorubrica 2a la Commissione ha stimato tale rischio tra l'1,8 % e il 2,5 %; richiama l'attenzione sulla differenza tra le cifre della Commissione e della Corte;

102. si compiace del fatto che la Commissione abbia migliorato la propria metodologia di stima del rischio massimo, ma constata con preoccupazione che permangono rischi intrinseci nel suo modello di affidabilità; è preoccupato per il fatto che la Commissione formuli una stima minima del tasso di errore che non è definitiva; osserva con preoccupazione che la Corte ritiene che gli esami documentali della Commissione potrebbero non riuscire a individuare e correggere le spese irregolari e che abbiano un valore limitato nel confermare la validità dei tassi di errore totale residuo comunicati dalle autorità di audit; è preoccupato per il fatto che la classificazione delle autorità di audit basata sul rischio non sempre trovi riscontro nella selezione degli audit di conformità;

103. sottolinea che le fonti più comuni di errori riscontrate dalla Corte sono state i costi non ammissibili, i progetti non ammissibili e le violazioni delle norme del mercato interno, tra cui il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e le violazioni delle norme sugli aiuti di Stato;

104. constata con preoccupazione che i risultati degli audit della Corte degli ultimi cinque anni dimostrano che i controlli al momento esistenti non controbilanciano ancora a sufficienza l'elevato rischio di errore intrinseco in questo settore, e che vale in particolare per le autorità di gestione, le cui verifiche sono ancora in parte inefficaci nel prevenire o rilevare irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari; si rammarica che il principale contributo al livello di errore stimato calcolato dalla Corte in questo settore sia riconducibile a un processo decisionale debole da parte delle autorità di gestione, compresa l'approvazione di progetti non ammissibili o di aiuti di Stato illegali;

105. constata con preoccupazione che permangono carenze nelle modalità con cui le autorità di audit svolgono e documentano il proprio lavoro; è preoccupato per il fatto che in molti casi la Corte abbia rilevato errori quantificabili che non erano stati individuati in precedenza dalle autorità nazionali di audit, durante la ripetizione dei loro audit;

106. constata con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 08/2022 «Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI», ha riscontrato che gli Stati membri non hanno utilizzato i fondi del FESR in modo sufficientemente mirato per migliorare la competitività delle PMI; esprime preoccupazione per il fatto che il sostegno del FESR non ha migliorato in modo significativo la competitività delle PMI finanziate e prende atto della constatazione della Corte secondo cui il sostegno a progetti isolati limita il potenziale impatto del FESR; constata con preoccupazione che le procedure di selezione del FESR non sono sufficientemente competitive e che la maggior parte del sostegno è fornito tramite sovvenzioni anziché aiuti rimborsabili;

107. invita la Commissione a porre fine a tutti i finanziamenti a favore dell'islamismo e delle organizzazioni che hanno legami con l'islamismo, nonché a campagne che esaltano o legittimano l'hijab;

Raccomandazioni

108. sostiene le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

109. invita inoltre la Commissione a:

a) proseguire la cooperazione con la Corte al fine di armonizzare ulteriormente le norme sui dati e allineare l'interpretazione dei testi giuridici;

b) rendere sistematico e obbligatorio l'uso di strumenti informatici come EDES e ARACHNE per tutti i fondi dell'Unione, compresa la gestione concorrente, e garantire un uso migliore delle nuove tecnologie al fine di aumentare i controlli e tutelare il bilancio dell'Unione dalle frodi e dall'uso improprio dei fondi;

c) assicurare la protezione del bilancio dell'Unione mediante un uso generale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit e istituire urgentemente un sistema integrato e interoperabile basato, a titolo non esaustivo, sugli strumenti e sulle banche dati esistenti;

d) riferire in merito agli audit di sistema preventivi precoci (EPSA) effettuati all'inizio del periodo di programmazione, al fine di confermare l'efficacia dei sistemi di controllo negli Stati membri, compreso il sistema esistente per prevenire le irregolarità;

e) collaborare con le autorità di audit degli Stati membri per garantire che il rischio specifico di doppio finanziamento, in particolare riguardo al finanziamento dell'RRF, sia correttamente preso in considerazione dagli audit nazionali; insiste affinché la Commissione svolga audit tematici o di conformità, mirati alle zone e/o agli Stati membri ad alto rischio;

f) semplificare le norme e le procedure, sviluppare sessioni di formazione obbligatorie e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate, senza compromettere la qualità dei controlli;

Risorse naturali e ambiente

110. rileva che la rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» del QFP rappresenta il 31,3 % del bilancio dell'Unione, ossia 56,8 miliardi di EUR: di tale importo, 38,3 miliardi di EUR (67,3 %) sono spesi per pagamenti diretti a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 14,6 miliardi di EUR (25,7 %) per il Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 2,5 miliardi di EUR (4,5 %) per spese connesse al mercato a titolo del FEAGA, 0,9 miliardi di EUR (1,6 %) per il settore marittimo e della pesca, 0,4 miliardi di EUR (0,7 %) per l'ambiente e il clima (LIFE) e 0,1 miliardi (0,2 %) per altri settori;

111. rileva che il 2021 è stato il primo anno del periodo di transizione biennale della PAC in cui i pacchetti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che fanno parte del QFP per il periodo 2021-2027 sono stati utilizzati per attuare la PAC secondo le disposizioni transitorie, mentre i programmi per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 sono stati prolungati; osserva inoltre che il finanziamento FEAGA di 40,7 miliardi di EUR, iscritto a bilancio per il 2021 nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027, è stato impegnato e corrisposto nel corso dell'anno; rileva che degli stanziamenti di impegno del 2021 per il FEASR e NGEU (17,7 miliardi di EUR), nel 2021 è stato corrisposto un importo di 624 milioni di EUR, mentre 14 miliardi di EUR dei pagamenti del 2021 erano collegati agli impegni assunti prima del 2021;

112. si rammarica dell'utilizzo insufficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; sottolinea che della dotazione per il FEAMP di 5,69 miliardi di EUR disponibili in gestione concorrente per il periodo 2014-2020 sono stati impegnati solo 4,1 miliardi di EUR alla fine del 2021; rileva che la mancanza di utilizzo del FEAMP da parte dei potenziali beneficiari è probabilmente dovuta alla difficoltà di presentazione delle domande di finanziamento e della loro elaborazione e chiede alla Commissione di analizzarne i motivi;

113. rileva che sono stati adottati dagli Stati membri sistemi di gestione e controllo al fine di identificare casi di duplice finanziamento e sono attuate delle procedure per porre rimedio a tali situazioni, se dovessero verificarsi; osserva inoltre che in caso di identificazione di carenze nei controlli e nelle procedure, la Commissione può raccomandare dei miglioramenti agli Stati membri e, se del caso, apportare delle correzioni finanziarie per tutelare il bilancio dell'Unione;

114. rileva che la Corte ha esaminato un campione statisticamente rappresentativo di 212 operazioni che coprono l'intera gamma di spesa nell'ambito di tale rubrica del QFP; osserva che la Corte ha anche esaminato le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della DG AGRI e della DG CLIMA e successivamente inserite nell'AMPR della Commissione, nonché una selezione di sistemi negli Stati membri;

115. osserva con soddisfazione che la Corte ha rilevato che il livello di errore per «Risorse naturali» è vicino alla soglia di rilevanza, stimata all'1,8 % rispetto al 2,0 % dell'esercizio precedente, e che la maggior parte degli errori riscontrati riguardava operazioni relative allo sviluppo rurale e alla misura di mercato; sottolinea che tale cifra è in linea con le stime della stessa Commissione; rileva che la DG AGRI ha stimato un rischio al pagamento (tasso di errore aggiustato) di circa l'1,4 % per i pagamenti diretti, del 2,9 % per lo sviluppo rurale e del 2,1 % per le misure di mercato, il che è in linea con le constatazioni della Corte; osserva che tale allineamento tra le stime degli errori da parte della Corte e della Commissione non è presente in altri settori di spesa;

116. sottolinea che le fonti di errori più comuni riscontrate dalla Corte sono state i beneficiari o le spese non ammissibili, seguite da errori amministrativi e dal mancato rispetto degli impegni agroambientali; constata con preoccupazione che la Corte ha riscontrato in diversi casi che le autorità degli Stati membri e la Commissione disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa; sottolinea che la Corte ritiene che il livello di errore stimato per questo capo sarebbe stato inferiore dell'1,2 % se le autorità degli Stati membri e la Commissione (per la gestione diretta) avessero utilizzato correttamente tutte le informazioni a loro disposizione; prende atto del fatto che la Corte lo considera un errore amministrativo dovuto al mancato utilizzo delle informazioni disponibili;

117. riconosce che i pagamenti diretti, che rappresentano il 67 % della spesa, comportano un minor rischio di errore; osserva che i pagamenti diretti sono gestiti mediante il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), che incorpora il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA); prende atto del fatto che la Corte ritiene che il SIGC, e il SIPA in particolare, costituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace, volto ad assicurare che l'insieme dei pagamenti diretti non sia inficiato da errori rilevanti; constata con preoccupazione che la Corte ha rilevato che lo sviluppo rurale, le misure di mercato e altri pagamenti, che rappresentano il 33 % della spesa, comportano un maggior rischio di errore;

118. prende atto che la Corte, nella sua relazione speciale 14/2022 dal titolo «La risposta della Commissione alle frodi nella politica agricola comune», ha rilevato che i rischi di frode variano da un regime di pagamento della PAC all'altro; accoglie con favore il fatto che la Commissione sia intervenuta per contrastare le frodi nella spesa; si rammarica che, secondo la Corte, le misure adottate dalla Commissione non siano state sufficientemente proattive nell'affrontare determinati rischi di frode, come l'illecito «accaparramento dei terreni»; sottolinea che le carenze dei controlli degli Stati membri sono più soggette a essere sfruttate dai truffatori e che la Commissione dovrebbe monitorare meglio le misure nazionali antifrode, fornire un orientamento più concreto e promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per la prevenzione e l'individuazione delle frodi; constata con preoccupazione che alcuni organismi pagatori hanno espresso la necessità di una consulenza più pratica da parte della Commissione;

119. si rammarica che le azioni della Commissione per individuare e contrastare la frode nei pagamenti della PAC non portino all'eliminazione completa di rischi e violazioni; esorta la Commissione a valutare in maniera sistematica l'utilizzo dei pagamenti della PAC, fornendo l'elenco dei maggiori beneficiari per Stato membro e pubblicandolo di conseguenza;

120. constata con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 16/2022 dal titolo «I dati nella politica agricola comune», ha rilevato che gli strumenti e i dati attuali forniscono solo parte delle informazioni necessarie per elaborare le politiche a livello dell'UE sulla base di elementi solidi; osserva che la Corte ha rilevato che la Commissione ha adottato diverse iniziative per sfruttare meglio i dati esistenti; si rammarica che la Corte abbia riscontrato che in questo settore permangono ostacoli;

121. osserva con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale dal titolo 10/2022 «Leader e lo sviluppo locale di tipo partecipativo facilitano l'impegno a livello locale, ma i benefici supplementari apportati non sono ancora dimostrati a sufficienza», ha rilevato che i gruppi di azione locale facilitano l'impegno locale, ma comportano maggiori costi amministrativi e procedure di approvazione lente; è preoccupato per il fatto che i benefici supplementari apportati da Leader e dallo sviluppo locale di tipo partecipativo non siano ancora dimostrati;

122. ricorda l'importanza di un'assegnazione equa degli aiuti della PAC, che dovrebbe, da un lato, evitare qualsiasi uso improprio dei fondi, in particolare da parte di soggetti facoltosi, élite e grandi gruppi di spicco sul piano politico, e, dall'altro, concentrarsi sugli agricoltori attivi, impegnati completamente nell'attività agricola;

Raccomandazioni

123. sostiene le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

124. invita inoltre la Commissione a:

a) semplificare considerevolmente le norme e le procedure, sviluppare sessioni di formazione obbligatorie e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate, senza compromettere la qualità dei controlli;

b) favorire e migliorare l'uso sistematico dell'IA e dei dati provenienti dalle nuove tecnologie, come i satelliti Sentinel del programma Copernicus, di proprietà dell'Unione, per monitorare e controllare il corretto utilizzo di tutti i fondi della PAC;

c) rendere l'uso degli strumenti informatici ARACHNE ed EDES obbligatorio e sistematico per gli organismi pagatori, quale mezzo importante che può essere utilizzato per individuare progetti, beneficiari e contraenti a rischio di frode;

d) assicurare la protezione del bilancio dell'Unione mediante un uso generale e sistematico di sistemi digitali e automatizzati di rendicontazione, monitoraggio e audit, e istituire urgentemente un sistema integrato e interoperabile basato, a titolo non esaustivo, sugli strumenti e sulle banche dati esistenti;

e) presentare una modifica delle norme della PAC volta a evitare che i fondi dell'Unione siano erogati qualora i terreni siano stati ottenuti con la forza o la proprietà sia stata falsamente dichiarata;

f) raccogliere e pubblicare i dati sui maggiori beneficiari della PAC negli Stati membri, compresi i dati integrati provenienti da altri fondi dell'Unione;

Migrazione e gestione delle frontiere, sicurezza e difesa

125. plaude alla creazione della rubrica 4 del QFP «Migrazione e gestione delle frontiere» per il periodo di programmazione 2021-2027, in quanto evidenzia l'importanza delle relative questioni per l'Unione nel suo insieme e per il bilancio dell'Unione in particolare; osserva che, nel 2021, tale rubrica riguardava pagamenti per 2,5 miliardi di EUR provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (1,2 miliardi di EUR), dal Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti (0,4 miliardi di EUR) nonché dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, da Frontex ed eu-LISA (0,9 miliardi di EUR); rileva che tali spese riguardano principalmente il completamento di progetti e regimi in sospeso del periodo di programmazione 2014-2020;

126. osserva che la rubrica 5 «Sicurezza e difesa» del QFP riguardava pagamenti per 0,7 miliardi di EUR, dal Fondo europeo per la difesa (0,2 miliardi di EUR), dal Fondo Sicurezza interna - Polizia (0,2 miliardi di EUR), dalle agenzie decentrate (0,2 miliardi di EUR) e dalla Sicurezza nucleare e disattivazione (0,1 miliardi di EUR);

127. è preoccupato per il fatto che, delle 28 operazioni esaminate dalla Corte, nove (ovvero il 32 %) erano inficiate da errori, che la Corte ha quantificato sei errori che hanno avuto un impatto sugli importi a carico del bilancio dell'Unione e che la Corte ha riscontrato anche sei casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie, senza alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione;

128. osserva che la Corte ha altresì riesaminato il lavoro svolto dalle autorità di audit di tre Stati membri che hanno verificato i conti annuali AMIF/ISF dei rispettivi Stati membri; constata con rammarico che la Corte ha individuato carenze nelle loro relazioni, legate al lavoro di audit svolto su una selezione di progetti e di procedure di appalto, a verifiche inadeguate dell'ammissibilità delle spese e a una pista di controllo insufficiente o a scarsa documentazione, che hanno comportato la mancata individuazione di spese non ammissibili, conclusioni di audit inattendibili e un'affidabilità limitata dell'attività delle autorità di audit; osserva che la Corte ha formulato raccomandazioni per far fronte ai problemi individuati;

129. apprende dalle risposte fornite dal commissario alle interrogazioni scritte che le PMI partecipano agli inviti del FED e rappresentano il 43 % delle entità coinvolte nelle proposte selezionate; osserva che la Commissione fornisce un sostegno tecnico generale ai potenziali beneficiari dei finanziamenti del Fondo europeo per la difesa attraverso il portale Finanziamenti e appalti; rileva, inoltre, che secondo la Commissione, la partecipazione delle PMI agli inviti del FED è sostenuta mediante opzioni semplificate in materia di costi, a vantaggio di tutti i partecipanti, e attraverso l'organizzazione di giornate informative; ritiene che per le PMI ciò potrebbe non essere sufficiente, considerati i problemi incontrati da queste imprese, che riguardano principalmente la mancanza di conoscenze specifiche riguardo ai finanziamenti dell'Unione e la ridotta capacità amministrativa;

130. rileva con soddisfazione che nel primo anno degli inviti a presentare proposte del FED (2021), 692 entità «individuali» da tutti gli Stati membri (ad eccezione di Malta) e dalla Norvegia sono state coinvolte nella procedura finale che ha portato alla selezione di 61 proposte, a riprova sia dell'alto livello di partecipazione sia del livello di cooperazione transfrontaliera; osserva anche che, in media, sono state coinvolte in una proposta selezionata per il finanziamento entità da circa otto Stati membri;

Raccomandazioni

131. appoggia le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

132. invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione le attività sviluppate dal Centro comune di attuazione della RTD per i fondi di Orizzonte Europa a sostegno delle PMI, come i webinar e le giornate dei coordinatori, e a replicare gli elementi di successo dell'approccio del Centro comune di attuazione della RTD riguardo al FED, principalmente per offrire conoscenze più approfondite in materia di finanziamenti dell'Unione alle PMI e ridurre l'onere amministrativo a loro carico;

133. invita la Corte a valutare la possibilità di riprendere le varie rubriche del QFP nella sua relazione annuale dedicando un capo specifico a ciascuna rubrica;

Vicinato e resto del mondo

134. accoglie con favore l'adozione di NDICI-Europa globale nel 2021 come principale strumento di finanziamento a titolo di tale rubrica del QFP, con l'obiettivo di sostenere e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo nonché di contribuire a promuovere il multilateralismo e partenariati più forti con i paesi terzi; rileva che lo strumento NDICI-Europa globale riflette un cambiamento rilevante rispetto al QFP per il periodo 2014-2020, con l'integrazione, nel bilancio generale dell'Unione, della cooperazione con i paesi partner dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, precedentemente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo; si rammarica per la mancanza di un approccio più integrato nei progetti di sviluppo globali;

135. ricorda che la Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (DG DEVCO) è stata riorganizzata il 16 gennaio 2021, diventando la Direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA); accoglie con favore il consolidamento delle risorse nel settore dei partenariati internazionali con l'introduzione di NDICI — Europa globale, oltre che attraverso l'approccio Team Europa;

136. rileva che nel 2021 i pagamenti per la rubrica «Vicinato e resto del mondo» sono stati pari a 10,9 miliardi di EUR; osserva che tali pagamenti sono stati erogati con l'ausilio di una varietà di strumenti e modelli di erogazione; constata con preoccupazione che la Corte qualifica il rischio di errore in tale rubrica del QFP come «elevato», con 32 su 67 operazioni verificate (48 %) inficiate da errori;

137. osserva che la Corte ha riscontrato 12 casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie, che, pur non avendo avuto un'incidenza sul bilancio dell'Unione, hanno compromesso la sana gestione finanziaria e rischiano di rendere i costi non ammissibili; rileva che questi casi di non conformità riguardano la selezione dei progetti, l'applicazione delle norme in materia di appalti e la presentazione della documentazione giustificativa per le dichiarazioni di spesa;

138. prende atto dei risultati del settimo studio sul tasso di errore residuo (TER) condotto nel 2021 dalla DG NEAR e, in particolare, del TER complessivo, che è risultato dell'1,05 % e dunque inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %; prende atto dei limiti individuati dalla Corte riguardo alla metodologia per determinare il TER, in particolare il fatto che una quota sostanziale della spesa della DG NEAR non è tenuta in considerazione nella popolazione di campionamento del TER, il che comporta, secondo la Corte, il rischio che gli errori non vengano rilevati; è particolarmente preoccupato per il fatto che la DG NEAR non abbia reso note tali limitazioni nella sua relazione annuale di attività 2021;

139. prende atto dei risultati dello studio sul TER per il 2021 effettuato dalla DG INTPA, che distingue un TER per i fondi utilizzati a titolo del bilancio dell'Unione (1,45 %) e per il Fondo europeo di sviluppo (0,91 %); apprezza che la DG INTPA tenga conto delle raccomandazioni della Corte circa le osservazioni di audit concernenti il TER; prende atto delle spiegazioni fornite dalla DG INTPA sulla sua metodologia TER e della distinzione tra il TER e il lavoro di audit svolto, nonché delle conclusioni tratte da tale lavoro, da parte della Corte; è preoccupato, tuttavia, che la critica fondamentale della Corte riguardo alla metodologia e, in particolare, le relative decisioni sulle riserve, permangano;

140. deplora che dai libri di testo e dalle schede didattiche palestinesi non sia stato ancora rimosso il materiale problematico e di incitamento all'odio; sottolinea che l'istruzione e l'accesso degli alunni a libri di testo pacifici e imparziali sono essenziali, in particolare alla luce del crescente coinvolgimento degli adolescenti negli attacchi terroristici; evidenzia che il sostegno finanziario dell'Unione all'Autorità palestinese nel settore dell'istruzione è fornito a condizione che il contenuto dei libri di testo sia allineato alle norme dell'UNESCO, come deciso dai ministri dell'Istruzione dell'UE il 17 marzo 2015 a Parigi, che tutti i riferimenti antisemiti siano eliminati e che siano rimossi gli esempi che incitano all'odio e alla violenza, come ripetutamente richiesto nelle risoluzioni che accompagnano le decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2016, 2018, 2019 e 2020; chiede pertanto alla Commissione di verificare attentamente che l'Autorità palestinese modifichi rapidamente l'intero programma di studi;

141. esprime preoccupazione per la distruzione e confisca dei progetti finanziati dall'Unione in Cisgiordania; ricorda la posizione del Consiglio, che ha espresso il proprio impegno a garantire che tutti gli accordi tra Israele e l'Unione indichino inequivocabilmente ed esplicitamente l'inapplicabilità ai territori occupati da Israele dal 1967, nonché a proseguire l'attuazione efficace del vigente diritto dell'Unione e degli accordi bilaterali applicabili ai prodotti degli insediamenti;

142. evidenzia le difficoltà di esecuzione del progetto «Jordan Industry 4.0 & Digitalization Innovation Centre» (InJo4.0), guidato dal consorzio; sottolinea che al progetto manca una governance e un'amministrazione chiara e che il principale partner del consorzio ha controllato in maniera preponderante le risorse del progetto in modo che i partner non avessero accesso alle risorse del progetto o ne avessero in misura molto limitata, causando l'abbandono del progetto già da parte di due partner; osserva, inoltre, che un chiaro conflitto d'interessi del leader del progetto, che agisce come coordinatore del progetto, e il timore di un monopolio a favore della società del coordinatore attraverso l'appropriazione dell'intera proprietà intellettuale, mettono in dubbio la capacità della Commissione di gestire il progetto; invita la Commissione a condurre un audit indipendente per avere una panoramica chiara dei problemi in campo, garantire l'esecuzione legittima e trasparente del progetto ed elaborare tutele dei progetti futuri per evitare l'appropriazione da parte di un'unica società, nonché canali di comunicazione trasparenti per i progetti in paesi terzi;

143. rileva l'importanza della condizionalità legata allo Stato di diritto, nonché dell'allineamento della politica estera e di sicurezza comune dell'UE; ribadisce che il finanziamento dell'IPA III è strettamente collegato a questi criteri e che non è erogato alcun fondo ai paesi dei Balcani occidentali se tali criteri non sono chiaramente soddisfatti, come evidenziato nella relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti europea «Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali»;

144. ricorda che la politica di sviluppo e la politica cooperazione sono intese a eliminare la povertà e a ridurre le diseguaglianze, e che i fondi dovrebbero raggiungere esclusivamente i beneficiari previsti;

Raccomandazioni

145. appoggia le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

146. invita inoltre la Commissione a:

a) riconsiderare l'esclusione delle categorie di spesa individuate dalla Corte e comunicare chiaramente le limitazioni della sua metodologia TER;

b) comunicare meglio i tassi di errore che presenta rispetto al tasso di errore indicato dalla Corte, spiegando meglio le differenze e affermando chiaramente che la Commissione concorda con il tasso di errore della Corte, e presentare i propri calcoli per fornire un'analisi più dettagliata che esamini le cause profonde degli errori;

c) garantire che i futuri accordi di partenariato si basino sui principi della trasparenza, della solidarietà, della responsabilità condivisa, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e del diritto internazionale umanitario, realizzando concretamente valutazioni d'impatto ex ante sui diritti umani prima di avviare progetti in paesi terzi, nonché monitorando l'intera fase di attuazione e mettendo i risultati a disposizione dell'autorità di discarico;

d) rispettare il regolamento (UE) 2021/947del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) garantendo che la spesa relativa alla migrazione nell'NDICI sia indicativamente pari al 10 % dello strumento; garantire la piena trasparenza elaborando una chiara rassegna di tutti gli strumenti all'interno del bilancio dell'Unione utilizzati per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione, comprese informazioni quali l'importo, la finalità e la fonte di finanziamento, nonché informazioni dettagliate su qualsiasi altra potenziale misura di sostegno erogata dalle agenzie dell'Unione, come Frontex, al fine di garantire che l'autorità di discarico possa svolgere efficacemente il suo ruolo istituzionale di controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

e) mettere a disposizione dei revisori e dell'autorità di discarico un elenco di tutti i beneficiari finali e dei progetti e intensificare gli sforzi della Commissione per la raccolta di informazioni sui destinatari finali dei finanziamenti dell'UE a livello della Commissione; invita la Commissione ad adoperarsi affinché persone o gruppi affiliati, collegati o in sostegno a organizzazioni terroristiche siano esclusi dai finanziamenti dell'Unione;

([2]) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

f) aumentare coerenza e sostenibilità del finanziamento NDICI-Europa globale;

g) fornire una panoramica generale della spesa prevista nell'ambito del nuovo programma «Global Gateway» e a semplificare gli strumenti esistenti al fine di integrare le priorità dell'Unione nell'ambito della strategia «Global Gateway»;

Pubblica amministrazione europea

147. osserva che la rubrica 7 «Pubblica amministrazione europea» del QFP rappresenta il 5,9 % (10,7 miliardi di EUR) del bilancio dell'Unione e comprende la spesa per le risorse umane e le pensioni, la quale nel 2021 rappresentava circa il 68 % del totale, e per gli edifici, le attrezzature, l'energia, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione; rileva che 6,3 miliardi di EUR (58,5 %) di tale importo complessivo sono spesi dalla Commissione e il resto da altre istituzioni e organi dell'Unione; osserva che la Corte redige relazioni distinte sulle agenzie dell'Unione, su altri organismi e sulle Scuole europee; sottolinea che il mandato della Corte non copre l'audit finanziario della Banca centrale europea;

148. rileva che la Corte ha esaminato un campione statisticamente rappresentativo di 60 operazioni che coprono l'intera gamma di spesa nell'ambito di tale rubrica del QFP; osserva che la Corte ha anche esaminato le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività di tutte le istituzioni e gli organi, comprese quelle delle direzioni generali e degli uffici della Commissione europea principalmente responsabili delle spese amministrative, e successivamente inserite, tra l'altro, nell'AMPR della Commissione;

149. osserva con soddisfazione che la Corte ha concluso che la rubrica «Pubblica amministrazione europea» non è inficiata da un livello rilevante di errore; rileva che non vi sono nuove raccomandazioni rivolte alla Commissione;

150. si compiace che la Corte abbia ritenuto, nella sua relazione speciale n. 18/2022 «Le istituzioni dell'UE e la COVID-19», che i piani di continuità operativa delle istituzioni fossero perlopiù in linea con le norme riconosciute e siano serviti da base per l'elaborazione della risposta alla crisi; accoglie con favore il fatto che le istituzioni siano riuscite a ridurre al minimo le perturbazioni per le loro attività principali; prende atto dell'avvio della valutazione dell'efficienza delle nuove modalità di lavoro in un contesto post-crisi;

151. constata con preoccupazione che la Corte ha rilevato, nella sua relazione speciale n. 17/2022 «Consulenti esterni presso la Commissione europea», l'esistenza di lacune significative nel quadro che disciplina la nomina di consulenti esterni e giustifica il ricorso ai loro servizi; prende atto che le procedure di appalto sono state rispettate, ma i rischi specifici non sono ancora gestiti correttamente; è preoccupato per le debolezze individuate nelle modalità di gestione e ricorso ai servizi dei consulenti esterni; è preoccupato per la parziale accuratezza delle informazioni gestionali della Commissione e per la rendicontazione sistematica carente;

Scuole europee

152. osserva con soddisfazione che la Corte non ha riscontrato errori rilevanti nei conti annuali consolidati definitivi delle Scuole europee per il 2021; accoglie con favore i miglioramenti evidenziati dalla Corte nei conti individuali e consolidati;

153. prende atto con preoccupazione delle carenze rilevate nei sistemi di controllo interno dell'Ufficio centrale e delle due scuole selezionate dalla Corte, in particolare per quanto riguarda le loro procedure di assunzione, appalto e pagamento; constata con preoccupazione che la Corte non è in grado di confermare che la gestione finanziaria delle scuole nel 2021 sia stata pienamente conforme al loro regolamento finanziario e allo statuto del personale;

Raccomandazioni

154. appoggia le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione e l'Ufficio centrale delle Scuole europee, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione; chiede un pieno controllo parlamentare del sistema scolastico europeo al fine di aumentare la responsabilità e migliorare la governance;

155. invita inoltre la Commissione a:

a) continuare ad adoperarsi per garantire l'uguaglianza di genere a tutti i livelli di gestione entro la fine del suo attuale mandato e riportare i dati disaggregati per genere;

b) continuare ad adoperarsi per garantire un corretto equilibrio geografico del personale a tutti i livelli, soprattutto ad alto livello dirigenziale, dove persistono forti squilibri, soddisfacendo al tempo stesso i requisiti dello statuto riguardanti le competenze e i meriti dei candidati; sottolinea che secondo l'articolo 27 dello statuto dei funzionari, la Commissione, come tutte le istituzioni dell'Unione, deve garantire che tutti gli Stati membri siano rappresentati in maniera proporzionata;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari per continuare a costruire un ambiente e una cultura del lavoro più diversificati e inclusivi, intraprendendo azioni a favore delle persone con disabilità, compresi miglioramenti nell'accesso agli edifici;

d) fornire un'analisi sugli effetti dell'assunzione di un numero crescente di agenti contrattuali, sui quali il Parlamento ha costantemente espresso preoccupazioni;

e) stabilire norme chiare sulle porte girevoli, in particolare per i commissari e gli ex funzionari di inquadramento superiore impegnati in nuove attività dopo la cessazione del mandato, anche nelle agenzie;

f) essere in prima linea nella protezione degli informatori, gettando le basi per una regolamentazione più uniforme tra tutte le istituzioni, fondata sulle migliori pratiche e su norme più rigorose;

Sostegno connesso alla pandemia di COVID-19

156. si rammarica che la Commissione non abbia ancora stilato una relazione completa delle spese connesse alla pandemia di COVID-19 finanziate dal bilancio dell'Unione;

157. prende atto che la Corte, nella sua relazione speciale 28/2022 «Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)», ha rilevato che lo strumento SURE è stato adottato con tempestività per attenuare il rischio di disoccupazione durante la pandemia di COVID-19 e ha comportato un rischio finanziario limitato per il bilancio dell'Unione; accoglie con favore il fatto che i prestiti SURE abbiano contribuito al finanziamento dei regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro tesi a contenere l'aumento della disoccupazione durante la crisi della COVID-19; si rammarica che l'impatto di SURE non possa essere valutato appieno a causa dell'insufficienza dei dati di monitoraggio e dell'assenza di una valutazione ex post; invita la Commissione a migliorare in modo significativo il monitoraggio dei dati e dedicare le risorse necessarie per consentire una valutazione affidabile dei risultati e degli esiti dei suoi programmi e delle sue politiche; sottolinea il fatto che la costante mancanza di valutazioni ex post non consente una pianificazione basata su dati concreti del prossimo bilancio dell'Unione;

158. prende atto che la Corte, nella sua relazione speciale 19/2022 «Approvvigionamento di vaccini anti-COVID-19 nell'UE», afferma che l'Unione ha creato un apposito sistema di appalto per i vaccini contro la COVID-19; rileva che i negoziati hanno garantito un portafoglio di vaccini diversificato per gli Stati membri; osserva che la Commissione ha sostenuto l'esecuzione dei contratti, ma disponeva di margini di manovra limitati per superare le difficoltà di approvvigionamento; si rammarica che la Commissione non abbia fornito alla Corte ulteriori informazioni relative al contenuto di tali contratti; sottolinea l'obbligo per ogni istituzione dell'UE, Stato membro e destinatario pubblico o privato di fondi dell'Unione di divulgare tutti i documenti pertinenti, comprese le informazioni sulle trattative preliminari condotte dalla Commissione, su richiesta ufficiale della Corte nell'ambito dell'audit in corso; ricorda la raccomandazione del Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul discarico 2020, relativa all'accesso ai messaggi di testo scambiati con un'azienda farmaceutica in merito all'acquisto di un vaccino contro la COVID-19;

159. considera deplorevole che la Commissione non abbia ancora fornito, in modo trasparente, informazioni sui negoziati con i produttori di vaccini, lasciando quindi adito a sospetti; accoglie nuovamente con favore la decisione della Mediatrice europea di chiedere alla presidente della Commissione informazioni chiare e concrete sui negoziati condotti con i produttori di vaccini e una maggiore trasparenza rispetto ai contratti conclusi;

160. ritiene deplorevole che la presidente della Commissione europea non abbia partecipato all'audizione con le commissioni specializzate del Parlamento europeo per fornire risposte concrete ai deputati eletti direttamente dai cittadini europei, il che costituisce una mancanza nella comunicazione di informazioni ai cittadini;

Raccomandazioni

161. appoggia le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti nell'attuazione;

162. invita inoltre la Commissione a:

a) stilare una relazione completa delle spese connesse alla pandemia di COVID-19 e riferire all'autorità di discarico, includendo una presentazione dei contratti di approvvigionamento dei vaccini;

b) verificare che i produttori di vaccini contro la COVID-19 rispettino i termini degli accordi preliminari di acquisto, in particolare per quanto riguarda le stime dei costi di produzione, l'impiego dei finanziamenti anticipati e, ove applicabile, le clausole relative all'assenza di margini di profitto, e adottare se necessario azioni correttive e tenere pienamente informata l'autorità di discarico;

c) partecipare alle audizioni del Parlamento europeo riguardanti i negoziati e i contratti con i produttori di vaccini;

CAPO II

Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

Osservazioni generali

163. sottolinea che lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha bruscamente modificato le prospettive economiche e sociali all'interno dell'Unione, richiedendo uno sforzo congiunto, che è sfociato nell'accordo nel dicembre 2020 sul pacchetto per la ripresa dell'Europa, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), nonché nel QFP 2021-2027; ricorda che l'RRF è un dispositivo per la ripresa temporaneo basato sui risultati, ossia i pagamenti sono collegati al raggiungimento soddisfacente di traguardi e obiettivi che riflettono i progressi relativi a diversi investimenti e riforme inclusi nei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR); sottolinea che, sebbene l'RRF sia finanziato mediante l'emissione di debito, il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento istitutivo dell'RRF) prevede che i PNRR debbano raggiungere gli obiettivi di spesa per il clima e il digitale e contribuire adeguatamente ai settori strategici di rilevanza per l'Unione; ricorda che ciascun piano nazionale dovrebbe affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide individuate nel semestre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio; sottolinea il valore aggiunto dell'RRF a sostegno di un'agenda di riforme e investimenti senza precedenti per affrontare le sfide specifiche che gli Stati membri devono affrontare;

164. osserva che, nel 2021, la Commissione ha approvato 22 PNRR, impegnandosi a erogare 154 miliardi di EUR in prestiti e 291 miliardi di EUR in sovvenzioni; osserva che la Commissione ha erogato prefinanziamenti per prestiti per un valore complessivo di 18 miliardi di EUR, e che i due beneficiari principali sono stati l'Italia (15,9 miliardi di EUR) e la Grecia (1,65 miliardi di EUR); ricorda che l'approvazione da parte del Consiglio dei PNRR ha consentito agli Stati membri di ricevere prefinanziamenti per un importo fino al 13 % del contributo finanziario; rileva che la Commissione ha erogato prefinanziamenti per sovvenzioni per un valore complessivo di 36,3 miliardi di EUR, e che i due beneficiari principali sono stati la Spagna (9,04 miliardi di EUR) e l'Italia (8,95 miliardi di EUR); osserva che la Commissione ha erogato un pagamento alla Spagna per un valore di 10,0 miliardi di EUR; rileva che il pagamento alla Spagna è stato accompagnato dalla liquidazione di 1,5 miliardi di EUR di prefinanziamento dei 9,04 miliardi di EUR ricevuti come prefinanziamento da tale Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della convezione di finanziamento tra la Commissione e il Regno di Spagna;

165. prende atto delle attività della Commissione volte all'emissione di titoli sui mercati dei capitali internazionali necessari per finanziare l'RRF, con cui la Commissione ha raccolto, alla fine del 2021, 71,0 miliardi di EUR di finanziamenti a lungo termine e 20 miliardi di EUR di finanziamenti a breve termine; prende atto dell'emissione della prima obbligazione verde NGEU per un valore di 12,0 miliardi di EUR, che è soggetta alla redazione di relazioni dettagliate sull'impiego dei relativi proventi e sull'impatto degli investimenti; ricorda le questioni relative alla rendicontazione della performance individuate dalla Corte e i rischi reputazionali e finanziari che ciò può comportare per le obbligazioni verdi; rileva che sono stati sostenuti i primi costi per interessi per tali importi presi in prestito, compreso un tasso di interesse negativo di oltre 20 miliardi di EUR in deposito presso la BCE; prende atto dell'introduzione del rischio di tasso di interesse per il bilancio dell'Unione a causa del fabbisogno di finanziamento del programma NGEU;

166. prende atto dell'osservazione della Corte nella sua relazione annuale 2021 in merito all'RRF e all'unico pagamento effettuato nel 2021 alla Spagna; sottolinea che la Corte ha esaminato l'attività ex ante della Commissione riguardo a tutti traguardi associati a questo pagamento, valutando se la Commissione ha raccolto prove sufficienti e adeguate a sostegno della sua valutazione del raggiungimento soddisfacente dei traguardi inclusi nella richiesta di pagamento; osserva che la Corte non ha esaminato altri pagamenti nel 2021; osserva con preoccupazione che la Corte non sarà in grado di valutare tutti i traguardi associati ai pagamenti futuri a tutti gli Stati membri, il che avrà un impatto sulle sue analisi future; suggerisce tuttavia alla Corte di includere, nel suo campione per il 2022, i traguardi e gli obiettivi per tutti i pagamenti effettuati nel 2022;

167. prende atto della conclusione della Corte secondo cui, per quanto concerne il pagamento erogato alla Spagna nel 2021, uno dei traguardi non è stato conseguito in misura soddisfacente; constata con rammarico che la Corte non è stata in grado di quantificare tale errore a causa della necessità di sviluppare tempestivamente una metodologia che permettesse di quantificare gli effetti del (parziale) mancato conseguimento di un traguardo o di un obiettivo; osserva che il revisore interno della Commissione ha constatato ed enfatizzato l'assenza di tale metodologia nel suo parere complessivo del 2021 sulla gestione finanziaria della Commissione; si rammarica che la Commissione non si sia dotata di una metodologia più solida prima di effettuare i pagamenti; ritiene che l'assenza di una tale metodologia prima di effettuare i pagamenti costituisca una negligenza da parte della Commissione, in quanto mette in discussione la valutazione della Commissione in merito al soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi; si compiace tuttavia che, a seguito dei ripetuti inviti dell'autorità di discarico e della Corte, il 21 febbraio 2023 la Commissione abbia adottato una comunicazione sull'RRF correlata da due allegati contenenti un quadro per la valutazione di traguardi e obiettivi nell'ambito del regolamento istitutivo dell'RRF nonché una metodologia della Commissione per la determinazione della sospensione dei pagamenti a titolo del regolamento istitutivo dell'RRF;

168. plaude al lavoro svolto dalla Commissione per porre rimedio all'assenza di una metodologia per i primi 23 pagamenti a titolo dell'RRF; rileva che tale metodologia dovrebbe consentire alla Commissione di determinare l'importo del pagamento da sospendere qualora un traguardo o un obiettivo non venga conseguito in misura soddisfacente, nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e proporzionalità; osserva che il calcolo dell'importo sospeso rifletterà sia la natura basata sulla performance dell'RRF sia la combinazione unica di riforme e investimenti, e terrà altresì conto del fatto che non tutte le misure contribuiscono allo stesso modo alla realizzazione degli obiettivi di un PNRR; constata tuttavia che il quadro per la valutazione dei traguardi e degli obiettivi è carente di spiegazioni, ad esempio in merito ai motivi per cui il meccanismo di verifica e le fasi di monitoraggio descritte nell'accordo operativo non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della valutazione e ai motivi per cui la soglia de minimis è definita come una «deviazione di circa il 5 % o meno»; sottolinea che il «conseguimento soddisfacente» dei traguardi e degli obiettivi pertinenti è definito con termini poco precisi e contenenti elementi soggettivi quali «deviazione minima da un requisito formale», «ritardi limitati e proporzionali» e «deviazione minima da un requisito relativo alla sostanza»; chiede che siano forniti ulteriori chiarimenti al riguardo e chiede che sia adottato un approccio chiaro e globale nella valutazione delle deviazioni, al fine di garantire che si limitino allo stretto necessario; ritiene che la metodologia per la sospensione dei pagamenti debba essere ulteriormente migliorata per quanto riguarda la componente di investimento, onde associare con maggiore precisione i rispettivi traguardi e obiettivi agli effettivi costi sostenuti; sottolinea la necessità di una valutazione continua dei progressi compiuti per garantire che il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi non subisca ritardi significativi;

169. constata che la metodologia per la sospensione dei pagamenti non spiega la scelta dei valori utilizzati come coefficienti e contiene anche elementi soggettivi, come adeguamenti verso l'alto o verso il basso del valore unitario corretto e termini privi di definizioni chiare, quali investimenti di «grande importanza» o riforme di «particolare importanza»; chiede che vengano forniti ulteriori chiarimenti;

170. prende atto delle conclusioni della missione della commissione per il controllo dei bilancio in Spagna, svoltasi dal 20 al 23 febbraio 2023, in cui sono state rilevate difficoltà nella piena attuazione della piattaforma di gestione e controllo dei fondi RRF assegnati alla Spagna, denominata «CoFFEE», in particolare il fatto che non fosse interoperabile con le piattaforme regionali e dell'UE e che il sistema non fosse pienamente operativo; rileva che la Commissione ha valutato il relativo traguardo del piano spagnolo per la ripresa come «conseguito in misura soddisfacente» e pienamente funzionale in un momento in cui ciò non corrispondeva ancora alla realtà; riconosce che la Commissione ha richiesto informazioni supplementari e ha individuato carenze nella raccolta di informazioni; riconosce che questo sistema ha il potenziale per essere un solido sistema di controllo interno per il governo centrale; raccomanda di migliorare il sistema in termini di interoperabilità con i sistemi pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale; sottolinea che occorre rafforzare la trasparenza affinché le regioni possano condividere le migliori pratiche e rendere facilmente accessibili al pubblico le informazioni e i dati digitali aggregati pertinenti grazie a moderne funzionalità di ricerca;

171. osserva che il servizio di audit interno della Commissione avviato un incarico di audit relativo al programma NGEU nel 2021; constata che, alla luce delle azioni intraprese, nel suo parere complessivo del 2021 sulla gestione finanziaria della Commissione, il revisore interno ha richiamato l'attenzione anche sulla necessità di proseguire i lavori sulla progettazione e l'attuazione dei controlli relativi a un'adeguata gestione finanziaria nonché alle strategie di audit e controllo; ritiene che il revisore interno sia un elemento essenziale del sistema interno di bilanciamento dei poteri in seno alla Commissione e che le informazioni indipendenti e oggettive ottenute dalle proprie attività di audit siano indispensabili affinché il revisore interno funzioni efficacemente; sottolinea che, conformemente alle norme internazionali di audit interno, il servizio di audit interno dovrebbe valutare la possibilità di coordinare meglio il proprio lavoro con la Corte in qualità di revisore esterno;

172. ricorda il parere della commissione per il controllo dei bilanci destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'RRF; rammenta la richiesta ivi contenuta di stilare un elenco di tutti i destinatari finali e i progetti dello strumento nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, nonché di tenere registri degli operatori economici e dei loro titolari effettivi ai fini dell'audit e del controllo; sottolinea che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento istitutivo dell'RRF impone agli Stati membri di conservare tali dati (i) ai fini dell'audit e del controllo e (ii) al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi; rileva ulteriormente che le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, prevedono che i dati in possesso della Commissione siano messi a disposizione dell'autorità di discarico nel quadro del discarico; constata che tali dati possono essere richiesti dagli organismi nazionali di controllo, indagine e audit o, a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento istitutivo dell'RRF, dalla Commissione nonché dall'OLAF, dall'EPPO e dalla Corte; deplora la mancanza di informazioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea in sede di erogazione dei pagamenti;

173. plaude all'accordo raggiunto nei negoziati interistituzionali sul regolamento relativo a RePowerEU che modifica il regolamento istitutivo dell'RRF, il quale rende obbligatoria la pubblicazione semestrale dei 100 principali destinatari di RePowerEU e dell'RRF in ciascuno Stato membro entro febbraio 2024; osserva che, negli orientamenti adottati il 1º febbraio 2023, la Commissione ha invitato gli Stati membri a pubblicare tale elenco entro aprile 2023 per rafforzare la trasparenza dell'RRF; ritiene tuttavia che ciò non sostituisca l'obbligo di mettere a disposizione dei revisori e dell'autorità di discarico, per ogni esercizio, l'elenco di tutti i destinatari e i progetti finali;

174. osserva che i servizi della Commissione che attuano l'NGEU e i programmi di coesione e di sviluppo rurale hanno riferito all'autorità di discarico di essersi coordinati ex ante per evitare il doppio finanziamento di attività potenzialmente ammissibili nell'ambito di tali programmi; ritiene che le verifiche ex post da parte degli Stati membri sui destinatari finali siano essenziali per individuare i casi di doppio finanziamento; ribadisce l'importanza di disporre di un unico sistema obbligatorio integrato di informazione e monitoraggio a livello dell'Unione che garantisca l'interoperabilità tra i sistemi dell'Unione e nazionali, al fine, tra l'altro, di individuare i casi di doppio finanziamento e di uso improprio dei fondi negli Stati membri;

175. osserva che l'approccio della Commissione al rispetto delle norme in materia di appalti e aiuti di Stato negli investimenti a titolo dell'RRF consiste nel fare affidamento sui sistemi nazionali e nel ricorrere alle procedure di infrazione qualora vengano rilevati casi di non conformità negli Stati membri; ritiene che ciò non colpisca necessariamente i destinatari che hanno tratto un vantaggio sleale dai casi di non conformità; riconosce che, in linea con i PNRR, la responsabilità primaria al riguardo spetta agli Stati membri, che sono tenuti a predisporre sistemi di controllo adeguati e a rispettare tutta la legislazione nazionale ed europea pertinente, comprese le norme in materia di appalti e aiuti di Stato; ricorda le ripetute conclusioni della Corte, esposte nelle precedenti relazioni sul discarico, secondo cui il lavoro di talune autorità nazionali od organismi di certificazione è eccessivamente soggetto a errori e inaffidabile; sottolinea pertanto che la Commissione ha la competenza residuale di assicurare che siano in vigore sistemi di controllo interno efficaci ed efficienti che garantiscano il rispetto di tutte le norme dell'Unione e nazionali, comprese in particolare le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, e delle norme intese a prevenire e individuare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e il doppio finanziamento, nonché di intervenire laddove gli Stati membri non agiscano come richiesto dal regolamento istitutivo dell'RRF, anche attraverso pagamenti parziali in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici; plaude, a tal proposito, alla strategia di audit della Commissione e all'avvio nel 2022 di audit di sistema incentrati sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione in 16 Stati membri, nonché di piani per coprire tutti gli Stati membri entro la fine del 2023;

176. teme che le variazioni nella qualità dei controlli e la complessità dei sistemi di controllo impiegati dagli Stati membri possono determinare carenze nel sistema di controllo interno dei fondi disponibili a titolo dell'RRF negli Stati membri; è preoccupato per l'osservazione formulata dalla Corte nel suo parere 04/2022 relativo alla proposta della Commissione sui capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza, secondo cui manca un efficace meccanismo di segnalazione delle frodi che consenta il monitoraggio e la supervisione continui della tutela degli interessi finanziari dell'Unione per quanto riguarda l'RRF; è preoccupato per l'osservazione della Corte secondo cui gli Stati membri non sono tenuti a segnalare i sospetti di frode nel quadro dell'RRF alla Commissione, attraverso il sistema di gestione delle irregolarità, e all'EPPO, come previsto dai regolamenti pertinenti; è preoccupato per i ripetuti avvertimenti dell'OLAF, dell'EPPO, di Europol e di altri organismi competenti, secondo cui un sistema di controllo interno meno efficace potrebbe attirare abusi, frodi e la criminalità organizzata;

177. ricorda che l'RRF deve essere attuato dalla Commissione in gestione diretta conformemente alle norme pertinenti adottate in conformità dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ribadisce che l'efficacia del regime di condizionalità dello Stato di diritto si basa in parte sulle informazioni provenienti da audit e indagini a livello dell'Unione e che la mancata disponibilità di tali informazioni potrebbe influire negativamente sull'efficacia di tale regime;

178. è preoccupato per l'insufficiente coinvolgimento delle autorità locali e regionali nell'elaborazione dei PNRR e per la loro limitata influenza sulla versione definitiva di tali piani; sottolinea che in tutti gli Stati membri si dovrebbe adottare un approccio inclusivo, anche attraverso un approccio di co-governance, per garantire che le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, il mondo accademico o altre parte interessate pertinenti siano adeguatamente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione dei PNRR; chiede il loro coinvolgimento, sulla base di principi chiari, equi, trasparenti e non politicizzati, nell'attuazione dei PNRR nella massima misura possibile nell'ambito del quadro legislativo nazionale;

179. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, compresi rigorosi controlli ex ante volti a prevenire e individuare l'appropriazione indebita, la frode e il conflitto di interessi senza alcuna eccezione;

Rendicontazione sull'attuazione dell'RRF

180. prende atto della rendicontazione della Commissione sull'attuazione dell'RRF nel quadro di valutazione dell'RRF, come previsto dall'articolo 30 del regolamento istitutivo dell'RRF; osserva che la maggior parte della rendicontazione effettuata finora, in particolare in merito agli indicatori comuni, riguarda i risultati attesi e non quelli conseguiti; ricorda che lo stesso problema era stato individuato dalla Corte nella sua relazione speciale 09/2022 sulla spesa per il clima;

181. prende atto del quadro di valutazione dell'RRF, in cui la Commissione riferisce i progressi nell'attuazione dell'RRF; ritiene che le informazioni presentate siano utili considerando l'enorme mole di informazioni disponibili; elogia l'inclusione di un elenco dettagliato dei traguardi e degli obiettivi raggiunti che mostri i progressi compiuti in tutti gli Stati membri e i pilastri strategici; ritiene tuttavia che debba essere ulteriormente sviluppato per includere informazioni aggiuntive sui progressi e sulla performance effettiva dell'RRF; ritiene che debbano essere presentati in modo leggibile i progressi effettivi conseguiti in merito agli indicatori, e non solo quelli preventivati o attesi;

182. invita la Commissione ad avviare un quadro di valutazione dedicato e dettagliato per i traguardi relativi allo Stato di diritto, tenendo conto delle riforme degli Stati membri e del grado in cui esse rispettano i traguardi e la giurisprudenza della CGUE, con il contributo di tutti i servizi competenti della Commissione e i contributi accademici indipendenti e della società civile;

([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

183. riconosce che il quadro di valutazione dell'RRF contiene un archivio completo e utile di documenti ufficiali, che fornisce informazioni sugli accordi più importanti conclusi con gli Stati membri nei PNRR e i documenti correlati, come la valutazione preliminare della Commissione in merito ai pagamenti agli Stati membri; osserva che il regolamento istitutivo dell'RRF consente di tracciare i flussi finanziari dal livello dell'Unione al livello degli Stati membri quali beneficiari dell'RRF a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'RRF, in particolare le sovvenzioni e i prestiti assegnati ed erogati a ciascuno Stato membro, e fornisce quindi una panoramica dell'effettiva attuazione dell'RRF a tale livello; ricorda che il quadro di valutazione dell'RRF non consente di tracciare i flussi finanziari dal livello dell'Unione ai destinatari finali negli Stati membri e non fornisce una chiara panoramica dell'effettiva attuazione dell'RRF a tale riguardo;

184. ricorda che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'RRF stabilisce che l'RRF «persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza»; è consapevole che è proibito con certezza che una parte dei fondi dell'RRF venga utilizzata per sostituire la spesa di bilancio nazionale ricorrente conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'RRF; esprime tuttavia preoccupazione per le prime indicazioni secondo cui non si può escludere che i fondi dell'RRF siano utilizzati per sostituire la spesa nazionale in diversi Stati membri; ritiene che sia necessaria un'analisi delle spese nazionali per verificare in che misura i fondi messi a disposizione attraverso l'RRF avessero realmente un carattere addizionale e non siano stati utilizzati per sostituire le spese nazionali ricorrenti; ricorda che, in linea con l'RRF, in questa fase non sono disponibili informazioni su quanto accaduto ai prefinanziamenti ricevuti dagli Stati membri per i quali non sono stati ancora sostenuti costi legati agli investimenti; invita la Commissione a effettuare audit e controlli pertinenti per certificare tale carattere addizionale; constata inoltre che la Commissione ha elaborato orientamenti per inquadrare l'interpretazione del doppio finanziamento e ha fornito agli Stati membri informazioni chiare per garantire sinergie ed evitare il doppio finanziamento; constata inoltre che gli Stati membri riferiscono sui finanziamenti ricevuti da altri fondi per le misure nell'ambito dell'RRF;

185. ricorda che la conservazione della documentazione giustificativa dei pagamenti è un principio importante di sana gestione finanziaria; esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui la traccia di audit non era sufficiente a coprire tutti gli elementi ritenuti pertinenti nel processo di valutazione nel caso di due traguardi per la prima richiesta di pagamento; ricorda, in particolare, le conclusioni della Corte in merito al traguardo 215 e la risposta della Commissione, che ha affermato che la sua valutazione positiva si basava su un'analisi dei contenuti del sito web DATAESTUR, comprese le immagini delle schermate realizzate a ottobre e novembre 2021; rileva che la Commissione ha riconosciuto che la registrazione di tali schermate non è avvenuta in linea con gli orientamenti interni e che potrebbero essere apportati miglioramenti nella conservazione dei dati; ricorda l'interrogazione scritta dell'autorità di discarico, in cui si chiedeva un'analisi di questo tipo, e la risposta della Commissione, in cui essa precisava di non aver redatto un'analisi o una relazione dettagliata sulla questione, ma che diversi membri del personale della Commissione avevano esaminato il sito web DATAESTUR e avevano confermato la presenza delle informazioni richieste; osserva che ciò potrebbe non essere conforme al principio della sana gestione finanziaria;

186. riconosce che la Commissione ha istituito uno strumento informatico specifico per la comunicazione degli Stati membri sull'attuazione dei PRR («Fenix»); è tuttavia preoccupato per il fatto che l'accesso della Corte a tale sistema sia limitato sia in termini di numero di persone che vi hanno accesso che di portata dell'accesso; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia creato una funzionalità in Arachne che consente di inserire nello strumento i dati sugli investimenti e sugli obiettivi dell'RRF; esorta gli Stati membri a caricare in Arachne dati completi ed esaurienti sull'RRF;

187. prende atto che la dichiarazione di affidabilità della direzione generale Affari economici e finanziari (DG ECFIN) per il 2021 è diversa da quella di tutte le altre direzioni generali; osserva che la dichiarazione riguarda la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, che sono in linea con le altre direzioni generali; rileva, inoltre, l'aggiunta di «l'attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento istitutivo dell'RRF»; prende atto della risposta della Commissione alle interrogazioni scritte dell'autorità di discarico, secondo cui è diversa solo nel formato, ma non per quanto riguarda il livello di affidabilità attestato; constata inoltre che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento istitutivo dell'RRF, e in linea con l'approccio basato sulla performance, l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione spetta allo Stato membro; prende inoltre atto della risposta della Commissione, che assicura, sia attraverso una valutazione iniziale di ciascun programma per la ripresa e la resilienza che attraverso audit dei

sistemi che gli Stati membri hanno messo in atto per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, che ciascuno Stato membro attui i necessari sistemi di monitoraggio e controllo; sottolinea che, contrariamente alla dichiarazione di affidabilità di tutte le altre direzioni generali, quella della DG ECFIN non garantisce la conformità delle operazioni sottostanti a tutte le norme dell'Unione e nazionali a livello di destinatario finale o di progetto; conclude che la dichiarazione di affidabilità della Commissione, in quanto custode dei trattati, in particolare per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la responsabilità nei confronti dei contribuenti, deve essere attendibile e non dare adito a dubbi circa il fatto che la Commissione si sottragga alle proprie responsabilità attraverso dichiarazioni divergenti dei singoli ordinatori;

Relazione tra politica di coesione e RRF

188. prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte nella sua analisi n. 01/2023 sui finanziamenti dell'UE a titolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che analizzano la complementarità di entrambe le fonti di finanziamento; rileva, in particolare, che nel periodo 2014-2020 il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione hanno già finanziato circa il 10 % degli investimenti pubblici totali realizzati nell'UE-27 e che l'RRF aumenterà ulteriormente la quota di investimenti pubblici finanziati dall'Unione negli Stati membri; ricorda, a tal proposito, la conclusione della Corte secondo cui il tasso di assorbimento del Fondo di coesione è stato eccezionalmente basso nel 2021, a causa dell'impatto combinato sulle autorità di gestione dell'adozione tardiva, a metà del 2021, del regolamento recante disposizioni comuni e dei regolamenti che disciplinano i diversi fondi, della programmazione di REACT-UE nonché dell'attuazione di altre misure di emergenza;

189. prende atto della conclusione della Corte secondo cui negli Stati membri in cui la quota di investimenti finanziati dall'UE è già elevata, i finanziamenti aggiuntivi a titolo dell'RRF potrebbero accentuare ulteriormente la pressione sulla loro capacità di spendere i fondi a loro disposizione; ricorda che l'RRF è attuato in regime di gestione diretta, mentre i fondi della politica di coesione sono erogati in regime di gestione concorrente, il che significa che le autorità dell'Unione e degli Stati membri hanno responsabilità diverse in relazione a ciascuna fonte di finanziamento; è preoccupato che, a causa delle diverse modalità di erogazione, con la gestione diretta per l'RRF e la gestione concorrente per la politica di coesione, il metodo di attuazione più diretto dell'RRF potrebbe «sostituire» i finanziamenti più complessi erogati a titolo della politica di coesione; osserva che ciò andrà a scapito del coinvolgimento delle autorità locali e delle regioni, delle organizzazioni della società civile e delle parti economiche e sociali nel quadro dei finanziamenti dell'Unione; rileva il rischio che alcuni Stati membri non dispongano di una capacità amministrativa sufficiente per gestire l'onere di sistemi amministrativi paralleli; osserva che tale pressione sulla capacità amministrativa è stata osservata durante diversi audizioni e missioni della commissione CONT; teme inoltre che il programma NGEU possa potenzialmente portare, in alcuni Stati membri, a una rinazionalizzazione della pianificazione, del monitoraggio e del controllo dei fondi dell'UE, sia dal livello dell'Unione ai governi nazionali sia potenzialmente dalle regioni ai governi nazionali; ricorda gli avvertimenti secondo cui l'RRF potrebbe contrastare gli sviluppi positivi raggiunti negli ultimi decenni attraverso la politica di coesione per quanto riguarda la responsabilizzazione delle regioni, e secondo cui la mancanza di una relazione finanziaria diretta tra la Commissione e le autorità di gestione indebolisce alcuni aspetti fondamentali del controllo finanziario e del discarico;

190. esprime preoccupazione per il contributo trascurabile dell'RRF alla cooperazione transfrontaliera, in particolare tenuto conto dell'importo dei finanziamenti dell'Unione in questione;

191. osserva che, secondo i documenti di lavoro dei servizi della Commissione, 20 Stati membri prevedono progetti transfrontalieri nei loro PNRR e osserva che gli importi investiti per Stato membro variano notevolmente; sottolinea che, nel 2021, l'investimento medio previsto per i progetti transfrontalieri era pari solamente al 6 % circa della dotazione totale dell'RRF per l'insieme degli Stati membri; ritiene che, nell'ambito dell'RRF, non siano stati avviati abbastanza progetti transfrontalieri ed esprime preoccupazione per il contributo trascurabile dell'RRF alla cooperazione transfrontaliera, in particolare tenuto conto dell'importo dei finanziamenti dell'Unione in questione; osserva che una maggiore attenzione ai progetti transfrontalieri avrebbe richiesto più tempo per la pianificazione e un meccanismo di incentivazione per gli Stati membri; sottolinea che l'RRF svolge un ruolo importante nel riorientare l'Unione verso l'indipendenza energetica e nell'accelerare la transizione energetica; evidenzia la necessità di un approvvigionamento energetico indipendente per l'Unione e di investimenti corrispondenti nelle reti transfrontaliere, negli interconnettori e nei progetti nel settore dell'idrogeno; accoglie con favore il fatto che, negli orientamenti del gennaio 2021, la Commissione si sia offerta di fornire agli Stati membri interessati una piattaforma di coordinamento per assisterli nella creazione di progetti transfrontalieri; osserva che la modifica del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al

([4]) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

piano REPowerEU nei PNRR introduce, all'articolo 27, un criterio relativo alla dimensione o all'effetto di natura transfrontaliera o multinazionale delle riforme e degli investimenti; deplora tuttavia il fatto che l'obiettivo del 30 % di progetti transfrontalieri non sia vincolante; chiede che i prestiti a titolo dell'RRF disponibili siano messi a disposizione degli Stati membri interessati a investire in progetti transfrontalieri incentrati sull'indipendenza energetica e la trasformazione della rete energetica dell'Unione;

192. insiste affinché l'intero importo dei pagamenti disimpegnati a titolo dell'RRF sia messo a disposizione degli Stati membri interessati a investire in progetti transfrontalieri incentrati sull'indipendenza energetica e la trasformazione della rete energetica;

Valutazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR)

193. prende atto delle constatazioni della Corte nella sua relazione speciale n. 21/2022, dal titolo «Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione — È adeguata nel complesso, ma l'attuazione rimane a rischio»; osserva che la valutazione della Corte si basa su un campione di sei Stati membri: i paesi a cui è stata assegnata la maggiore dotazione sotto forma di sovvenzioni in termini assoluti e i due paesi per i quali è stata assegnata la maggiore dotazione sotto forma di sovvenzioni rispetto al prodotto interno lordo del 2020; accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui la valutazione dei PNRR da parte della Commissione è stata complessivamente adeguata, tenuto conto della complessità del processo e della tempistica da rispettare, sebbene abbia altresì individuato una serie di debolezze nel processo e di rischi per l'efficace attuazione dell'RRF; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia fornito assistenza agli Stati membri nell'elaborazione dei PNRR e abbia pubblicato documenti di orientamento; prende atto del fatto che la Commissione ha accettato quasi tutte le raccomandazioni della Corte;

194. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte ha riscontrato lacune nell'esecuzione delle raccomandazioni specifiche per paese 2019 e 2020 nei PNRR; osserva che, secondo la valutazione della Corte, i PNRR degli Stati membri relativamente piccoli non evidenziavano lacune, mentre i PNRR degli Stati membri più grandi contenevano gravi lacune; esprime preoccupazione per il fatto che i «negoziati» osservati dalla Corte per l'approvazione dei PNRR comportino disparità di trattamento tra gli Stati membri; si chiede, inoltre, se parti importanti delle raccomandazioni specifiche per paese, che anche con gli incentivi finanziari dell'RRF non vengono prese in considerazione dagli Stati membri, saranno mai attuate;

195. critica la Commissione per non avere spiegato in che modo l'importo di una tranche di pagamento sia correlato al numero e all'entità dei traguardi e degli obiettivi sottostanti; teme che questa discrepanza nell'entità di un pagamento e nel numero di traguardi e obiettivi sottostanti possa incentivare gli Stati membri a non presentare richieste di pagamento finali, che in alcuni casi dipendono da un numero relativamente elevato di traguardi e obiettivi, e quindi a non completare tutte le riforme e gli investimenti concordati nei rispettivi PNRR, dopo aver già ricevuto la maggior parte del rispettivo contributo a titolo dell'RRF;

196. ricorda la constatazione della Corte secondo cui la Commissione, nella sua valutazione di tutti i PNRR e nonostante e carenze individuate nel campione esaminato dalla Corte, ha attribuito un rating «B» alle stime dei costi degli investimenti effettuati a titolo dell'RRF, evidenziando possibili problemi con l'esattezza degli importi in questione; rileva inoltre che tali carenze variano da una mancanza di informazioni per talune misure nella fase di pianificazione, fino a comprendere ipotesi non del tutto plausibili per ciascuna misura; prende atto che la Commissione ha valutato i costi totali stimati dei PNRR sulla base dei criteri menzionati nell'allegato V del regolamento RRF; osserva che la Commissione ha chiesto a ciascuno Stato membro di migliorare le proprie stime dei costi e di presentare ulteriori prove e giustificazioni fino a quando la plausibilità e la ragionevolezza delle stime dei costi non abbiano raggiunto almeno un rating «B»; sottolinea che la combinazione specifica di investimenti e riforme garantisce che le riforme necessarie siano attuate in modo tempestivo e spesso nei primi anni e che siano mantenute; evidenzia che l'autorità di discarico non può attendere che sia fatta piena chiarezza sul corretto utilizzo dei fondi dell'Unione fino a dopo la conclusione dell'RRF; pone in rilievo il rischio che gli Stati membri non richiedano l'ultima tranche di pagamento e che quindi possano non realizzare tutte le riforme e gli investimenti dopo aver ricevuto la maggior parte del rispettivo sostegno finanziario complessivo a titolo dell'RRF;

197. rileva che è importante che tutti i fondi stanziati agli Stati membri a titolo dell'RRF si traducano in riforme e investimenti, in quanto solo in questo caso l'autorità di discarico può essere certa che tutti i finanziamenti siano stati assegnati ai destinatari finali nel pieno rispetto del principio di addizionalità; ricorda le critiche espresse nelle precedenti relazioni sul discarico per quanto riguarda la pratica di alcuni Stati membri di favorire in modo sistematico l'overbooking dei programmi di finanziamento in regime di gestione concorrente e di ritirare i progetti dai finanziamenti dell'Unione quando vengono scoperte irregolarità e/o frodi nelle relative spese, eludendo così, di fatto, le indagini dell'Unione e/o un follow-up efficace e possibili misure correttive; deplora il fatto che l'onere di tali irregolarità e possibili frodi sia trasferito al bilancio nazionale e, quindi, al contribuente nazionale;

Definizione di traguardi

198. è preoccupato per l'osservazione della Corte secondo cui alcuni traguardi e obiettivi mancano di chiarezza; condivide la preoccupazione della Corte secondo cui l'assenza di definizioni chiare e confrontabili dei traguardi e degli obiettivi comporta il rischio che questi ultimi siano difficili da valutare e il rischio correlato che l'obiettivo inizialmente perseguito non sia raggiunto; sottolinea che ciò conferisce alla Commissione un ampio margine di discrezionalità nel valutare se un traguardo e un obiettivo definiti in termini vaghi siano stati raggiunti; prende atto, a tale proposito, dell'osservazione della Corte, che ha affermato che il traguardo 395 nella prima richiesta di pagamento della Spagna non è stato raggiunto in modo soddisfacente; prende atto con preoccupazione della risposta della Commissione, che ha dichiarato che l'elemento che la Corte ha ritenuto non soddisfatto non fa parte del traguardo, ma è contenuto nella descrizione della misura; sottolinea che il rispetto dei traguardi e degli obiettivi può essere determinato solo sulla base di una valutazione dettagliata e di criteri chiari, e non sulla base di negoziati politici; ritiene che sia opportuno trarre insegnamenti dall'esperienza dell'RRF e di integrarli in una metodologia standardizzata per la definizione dei traguardi e degli obiettivi;

199. sottolinea che il rispetto dei traguardi può essere determinato solo sulla base di una valutazione dettagliata e di criteri chiari e fissi, e non sulla base di negoziati politici;

200. prende atto della constatazione della Corte secondo cui i traguardi e gli obiettivi sono spesso basati su indicatori di output e persino di input, il che limita la possibilità di rilevare la performance delle misure, presentando soltanto le realizzazioni e non i risultati, e in ultima analisi il loro impatto a medio termine sugli obiettivi strategici dell'Unione in merito all'RRF; prende atto della constatazione della Corte secondo cui gli indicatori di impatto hanno, per definizione, un orizzonte temporale più lungo, che potrebbe non essere conciliabile con le tempistiche limitate previste per l'attuazione dell'RRF;

201. rileva dalla constatazione della Corte che la valutazione dei PNRR da parte della Commissione è stata in parte basata su sistemi non ancora posti in essere; prende atto, a tale proposito, della constatazione della Corte secondo cui la Commissione ha incluso traguardi e obiettivi supplementari da conseguire prima del primo pagamento al fine di adottare i PNRR e che la sua valutazione ha contribuito a migliorare la qualità dei traguardi e degli obiettivi; esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di un sistema di monitoraggio pienamente funzionale all'inizio dell'attuazione dei PNRR comporti il rischio di ritardi nella valutazione e nel monitoraggio del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi; sottolinea il fatto che i sistemi di monitoraggio o gli organismi di attuazione negli Stati membri inclusi nel campione al momento della valutazione non erano ancora pienamente posti in essere all'approvazione dei PNRR e che ciò ha altresì limitato la valutazione della Commissione riguardo alla capacità amministrativa; prende altresì atto, a tale proposito, della constatazione della Corte secondo cui anche alle modalità di audit e di controllo, l'ultima risorsa in termini di affidabilità delle informazioni, è stato attribuito un rating «A» nonostante diverse misure non fossero state messe in atto; prende atto, a tale riguardo, della conclusione della Corte secondo cui il rating «A» per tutti i PNRR in questo ambito è almeno in parte riconducibile al fatto che il regolamento RRF prevede solo un rating «A» (adeguato) o «C» (insufficiente), ove «C» implica il rifiuto del PNRR nel suo complesso; ricorda che disporre di strutture di audit e controllo adeguate è un prerequisito per ricevere fondi a titolo dell'RRF;

202. osserva che, secondo quanto emerge dal lavoro di giornalisti investigativi, diversi Stati membri si sono affidati alle competenze di società di consulenza per istituire l'RRF e che tali società offrono, a loro volta, servizi per sostenere i potenziali destinatari del supporto finanziario a titolo dell'RRF in tali Stati membri;

Raccomandazioni

203. sostiene convintamente le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

204. invita la Corte a:

a) sviluppare una metodologia efficace per campionare i traguardi e gli obiettivi nel caso in cui decida di riesaminare la valutazione della Commissione, dal momento che in futuro non avrà le risorse per verificare tutti i traguardi e gli obiettivi di tutte le richieste di pagamento; ritiene che tale metodologia dovrebbe identificare in modo efficace i traguardi e gli obiettivi che presentano un rischio maggiore di non conseguimento e/o hanno un maggiore impatto nel contribuire alla realizzazione globale degli obiettivi finali fissati; invita la Corte a includere, nel suo audit della valutazione della Commissione dei traguardi e degli obiettivi, la pista di audit della documentazione relativa al loro conseguimento;

205. invita la Commissione a:

a) mettere a disposizione dei revisori e dell'autorità di discarico, per tutti i pagamenti (nel 2021 e per tutta la durata dell'attuazione dell'RRF), l'elenco di tutti i destinatari finali e i progetti di finanziamento a titolo dell'RRF, e fornire alla Corte l'accesso completo allo strumento informatico «Fenix»;

b) adottare misure per rendere operativo il nuovo obbligo per gli Stati membri di pubblicare i 100 destinatari finali che ricevono il maggiore finanziamento a titolo dell'RRF e adottare tutte le misure opportune qualora gli Stati membri non attuino in maniera adeguata tale disposizione;

c) indicare, insieme agli Stati membri, il nome esatto di tutti i programmi sociali e delle misure di sostegno attuate negli Stati membri con i fondi dell'RRF; chiede pertanto un'indicazione della quota dei fondi RRF in questi programmi e un'indicazione esatta dei benefici che sono stati proporzionalmente sostituiti da fondi RRF nell'ambito della protezione nazionale in materia di disoccupazione, salute e assistenza a lungo termine;

d) spiegare all'autorità di discarico il ragionamento e la logica alla base del metodo di valutazione di traguardi e obiettivi nell'ambito del regolamento istitutivo del dispositivo e della metodologia della Commissione per la determinazione della sospensione dei pagamenti a norma del regolamento RRF e prendere in considerazione la possibilità di fornire definizioni aggiuntive per ridurre l'impatto degli elementi soggettivi in esse contenuti;

e) valutare il rispetto da parte degli Stati membri dei traguardi in materia di Stato di diritto contenuti nei PNRR sulla base di una valutazione dettagliata, di criteri chiari e fissi e pienamente in linea con la giurisprudenza della CGUE, non solo guardando all'adozione formale della legislazione relativa alle riforme, ma anche all'applicazione giuridica e pratica, e non sulla base di trattative politiche;

f) applicare una procedura di nomina più trasparente per tutte le posizioni, in particolare per quelle dirigenziali, e rendere più chiara la procedura di nomina esistente, che presente lacune in termini di trasparenza e assunzione di responsabilità;

g) non approvare alcuna richiesta di pagamento a meno che non siano stati pienamente rispettati tutti i traguardi in materia di Stato di diritto;

h) sostenere gli Stati membri nel rafforzare la capacità amministrativa per gestire i sistemi amministrativi paralleli di attuazione dell'RRF e del Fondo di coesione, e aiutarli a ridurre gli oneri amministrativi superflui, semplificare le gare d'appalto e fornire informazioni più mirate, facilitando così l'accesso delle PMI e dei lavoratori autonomi ai finanziamenti;

i) esercitare una vigilanza rafforzata qualora vi siano segnali di uso improprio, frode e attività della criminalità organizzata ai danni dei fondi disponibili a titolo dell'RRF, congiuntamente a Europol, all'EPPO, all'OLAF e ad altri attori pertinenti, e introdurre la segnalazione di sospetti di frode in relazione all'RRF alla Commissione attraverso il sistema di gestione delle irregolarità e all'EPPO secondo le modalità previste dalla regolamentazione applicabile;

j) chiarire che tutti i progetti e le misure finanziati da qualsiasi PNRR degli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ([5]) devono essere considerati finanziati con fondi dell'Unione a titolo dell'RRF e rientrano quindi nell'ambito di competenza dell'EPPO;

k) chiedere, in particolare alla luce del fatto che la valutazione dei rischi del revisore interno serve da base per la sua pianificazione degli audit, che l'attuazione dell'RRF continui ad avere un posto di rilievo nei piani di audit, dato il suo carattere innovativo e gli elevati interessi finanziari in gioco;

l) valutare la procedura per garantire l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del semestre europeo e dell'RRF e, ove necessario, proporre nuovi strumenti per garantirne l'attuazione, tenendo conto del fatto che, nel caso di alcuni Stati membri, tutte le raccomandazioni specifiche per paese sono state trattate nel PNRR, mentre nel caso di altri Stati membri (di maggiori dimensioni) tali raccomandazioni non sono state trattate nella loro totalità;

m) operare, in generale, una chiara distinzione tra risultati preventivati e risultati conseguiti nella sua comunicazione sull'RRF e, più specificamente, per quanto riguarda il quadro di valutazione dell'RRF, al fine di informare correttamente il pubblico ed evitare malintesi;

n) migliorare la pubblicazione, ivi incluso sul quadro di valutazione dell'RRF, degli importi presi in prestito dall'Unione per finanziare l'RRF e degli interessi sostenuti per pagare gli importi presi in prestito, nonché degli importi degli interessi pagati dagli Stati membri alla Commissione sui prestiti messi a loro disposizione a titolo dell'RRF;

o) effettuare, nel 2023, un'analisi della spesa nazionale confrontando le spese e gli investimenti nei bilanci nazionali prima e dopo aver messo i finanziamenti dell'RRF a disposizione degli Stati membri che hanno ricevuto la quota maggiore di sostegno a titolo dell'RRF, al fine di stabilire se i finanziamenti dell'RRF abbiano sostituito le spese nazionali ricorrenti anziché fungere da investimenti, pur riconoscendo che è stata evitata una grave recessione economica in seguito alla pandemia di COVID-19;

p) comunicare all'autorità di discarico ciò che hanno fatto con i fondi ricevuti gli Stati membri che hanno ottenuto prefinanziamenti a titolo dell'RRF che non potevano ancora essere destinati agli investimenti;

q) accettare unicamente i traguardi e gli obiettivi per i quali è stata ricevuta la documentazione a sostegno della loro attuazione, e non solo le dichiarazioni degli Stati membri, e garantire la registrazione di una pista di controllo sufficiente che copra tutti gli elementi ritenuti pertinenti nel processo di valutazione dei traguardi e degli obiettivi;

r) porre in essere un quadro affidabile ex ante ed ex post per verificare se tutti i traguardi e gli obiettivi siano effettivamente attuati e documentati, compresa una pista di controllo sufficiente che registri la valutazione dei traguardi, prestando particolare attenzione alla valutazione del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», nonché per comprovare i risultati degli investimenti che contribuiscono agli obiettivi verdi e digitali dell'RRF;

s) rivedere la formulazione della dichiarazione di affidabilità della Direzione generale Affari economici e finanziari e ampliarne l'ambito di applicazione alla conformità delle misure finanziate a titolo dell'RRF con le norme dell'Unione e nazionali per gli anni futuri, data la motivazione insoddisfacente fornita dalla Commissione e la sua responsabilità, in quanto custode dei trattati, di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

t) monitorare attentamente il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, in particolare quelli riguardanti audit, monitoraggio e controllo;

u) valutare non solo la struttura, ma anche l'effettivo funzionamento delle modalità di audit e controllo degli Stati membri di cui all'articolo 22 del regolamento RRF, individuando al contempo i settori che potrebbero essere migliorati o resi più efficienti;

v) chiarire all'autorità di discarico quale metodologia ha applicato per giungere ai profili di pagamento concordati, in particolare in che modo il numero e l'entità dei traguardi e degli obiettivi sottostanti si correlano all'importo di ciascuna tranche di pagamento;

w) ripetere l'analisi della Corte dei profili di pagamento della relazione speciale n. 21/2022 per tutti i profili di pagamento di tutti gli Stati membri e comunicare all'autorità di discarico in che modo ciascuna richiesta di pagamento si correla al numero di traguardi e obiettivi da conseguire per ogni Stato membro, e proporre misure per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi siano completati entro il 31 agosto 2026;

([5]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

x) affrontare i rischi e le sfide derivanti dall'attuazione parallela della politica di coesione e dell'RRF, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei partner economici e sociali e delle organizzazioni della società civile a livello locale e regionale, che può facilitare l'assorbimento dei finanziamenti a titolo dell'RRF rispetto ai finanziamenti della politica di coesione, ponendo maggiormente l'accento sul coinvolgimento di tali attori nell'attuazione dell'RRF attraverso un approccio di co-governance, che mira altresì a rafforzare la complementarietà tra l'RRF e la politica di coesione;

y) incoraggiare con vigore gli Stati membri che intendono modificare i loro PNRR a includere progetti transfrontalieri nei loro investimenti e a porre maggiormente l'accento, in generale, su tali progetti veramente europei; ricorda che i progetti transfrontalieri dovrebbero affrontare le strozzature esistenti nelle trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia, fornendo così un valore aggiunto dell'Unione; approvare solo i capitoli REPowerEU degli Stati membri che assegnano almeno il 30 % dei finanziamenti a progetti aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, come concordato nei negoziati REPowerEU, e riferire all'autorità di discarico;

z) rendere disponibile l'intero importo dei prestiti in essere e dei pagamenti disimpegnati in particolare per i progetti transfrontalieri incentrati sull'indipendenza energetica e l'accelerazione della transizione energetica; esorta la Commissione a incoraggiare e sostenere gli Stati membri nello sviluppo di progetti transfrontalieri, in particolare in materia di indipendenza energetica, e a consentire agli Stati membri di richiedere un prestito dai prestiti in essere e dai pagamenti disimpegnati per finanziare progetti transfrontalieri incentrati sull'energia; invita la Commissione a riferire sia al Parlamento che al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione, ai pagamenti sospesi e disimpegnati e alle richieste di prestiti;

aa) rafforzare, se del caso, i suoi audit di sistema negli Stati membri, per ciascun sistema di controllo interno (in caso di metodi decentrati o di attuazione), e garantire un numero ragionevole di test dei singoli fascicoli di appalto al fine di assicurare l'efficacia pratica dei sistemi di controllo interno;

ab) assicurarsi che le verifiche relative ai doppi finanziamenti siano inserite nei quadri di audit e di controllo degli Stati membri per il programma NGEU e i programmi di sviluppo rurale e di coesione e garantirne il corretto funzionamento mediante verifiche dei sistemi invita inoltre la Commissione a verificare che non si verifichi un doppio finanziamento mediante l'esecuzione di verifiche basate sul rischio per tutti i pagamenti ai destinatari finali nell'ambito di tali programmi;

ac) accertarsi che sia garantita l'affidabilità degli archivi dei destinatari finali degli Stati membri, in particolare in termini di integrità e completezza, al fine di garantire che, una volta scoperte le irregolarità riguardanti i destinatari finali, sia garantito un seguito corretto a livello di Unione;

ad) riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate dalla Commissione per neutralizzare il potenziale conflitto di interessi negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda la nomina di consulenti;

ae) presentare una relazione dettagliata all'autorità di discarico sulle riforme che gli Stati membri avevano attuato già prima che gli esborsi fossero erogati e sulle misure obbligatorie che hanno adottato per adeguare la legislazione nazionale alle nuove direttive dell'Unione sotto forma di traguardi od obiettivi nei PNRR.